

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 522<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	* GALLO (DC).....	Pag. 21 e <i>passim</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .....	24 e <i>passim</i>
Annunzio di presentazione.....	3	BATTELLO (PCI) .....	25 e <i>passim</i>
Presentazione di relazioni .....	3	DE CATALDO (PSI) .....	31 e <i>passim</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		COVI (PRI) .....	31 e <i>passim</i>
<b>Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:</b>		MAZZOLA (DC) .....	43, 63
«Delega legislativa al Governo della Repub- blica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Ca- mera dei deputati in un testo risultante dall'u- nificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti):		FRANZA (PSDI) .....	53
PRESIDENTE .....	4 e <i>passim</i>	GOZZINI (Sin. Ind.) .....	57
PALUMBO (PLI) .....	19	GIANGREGORIO (MSI-DN) .....	65
* COCO (DC), relatore .....	19 e <i>passim</i>	<b>Discussione e approvazione con modificazioni:</b>	
ROGNONI, ministro di grazia e giustizia .....	19 e <i>passim</i>	«Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abita- tiva» (1983) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 6 <sup>a</sup> e 9 <sup>a</sup> della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Melega):	
BENEDETTI (PCI) .....	19, 59	BERLANDA (DC), relatore .....	67, 70
VASSALLI (PSI) .....	21 e <i>passim</i>	* FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	67, 70
* RICCI (PCI) .....	21 e <i>passim</i>	TRIGLIA (DC) .....	68, 71
		VITALE (PCI) .....	69, 74

**Discussione e approvazione:**

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica» (1717), d'iniziativa del senatore Carollo e di altri senatori:

RANALLI (PCI) .....	Pag. 75
SELLITTI (PSI), relatore .....	76
DONAT CATTIN, ministro della sanità .....	76
SIGNORELLI (MSI-DN) .....	77
BOMPIANI (DC) .....	78

«Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza» (1995) (Approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante-

dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornasari ed altri):

* SPANO Roberto (PSI), relatore .....	Pag. 80
RUSSO, sottosegretario di Stato per le finanze .....	80
ORIANA (DC) .....	81
VENANZETTI (PRI) .....	81
CIMINO (PSI) .....	81

**INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	86
----------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1986 .....**

87

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Calcaterra, Campus, Damagio, Fanti, Ferrara Salute, Garibaldi, Giust, Grassi Bertazzi, Gualtieri, La Valle, Ongaro Basaglia, Pagani Antonino, Patriarca, Rumor, Santalco, Saporito, Tanga, Venturi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività della Commissione scienza e tecnologia del Consiglio d'Europa.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, BUTINI, FONTANA, SAPORITO, BONIFACIO, CONDORELLI, D'ONOFRIO, PATRIARCA, PINTO Michele, TANGA, COCO, CERAMI, CURELLA, DAMAGIO, GENOVESE, RIGGIO, SANTALCO, FIMOgnARI, MASCARO e PUCCL. — «Assunzione obbligatoria del

coniuge superstite e dei figli delle vittime della mafia, della camorra e della n'drangheta» (2056);

LOMBARDI, MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, JERVOLINO RUSSO, BERLANDA, BEORCHIA, D'ONOFRIO, LAI, PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO, TRIGLIA, CECCATELLI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, MARTINI, BUTINI, SAPORITO, FONTANA, DI LEMBO, FALLUCCHI, TOROS, VENTURI, RUMOR, BOMBARDIERI, ACCILI, ANGELONI, CARTA, CENGARLE, COLELLA, CONDORELLI, COSTA, D'AGOSTINI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE, DI STEFANO, FERRARA Nicola, FIMOgnARI, FOSCHI, GIACOMETTI, GIUST, CUMINETTI, DE CINQUE, SCARDACCIONE, IANNI, LOTTI Angelo, MASCARO, ORIANA, PACINI, PAGANI Antonino, PINTO Michele, REBECCHINI, RIGGIO, ROMEI, SALERNO, SPITELLA, TANGA, VETTORI, VIOLA, COLOMBO Vittorino (V.), BOGGIO e BERNASSOLA. — «Modifiche dell'IRPEF per la attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari» (2057).

### Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 20 novembre 1986, il senatore Giugni ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: «Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro» (1744) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri;

*Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera*) (Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati).

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 20 novembre 1986, il senatore Lotti Angelo ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine» (1820) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Gorla ed altri; Foschi ed altri; Samà ed altri*) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati) e; COSTA ed altri. — «Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori stranieri» (1356).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 916.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2:

#### ART. 2.

1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Es-

so inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia caute-

lare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile, per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato e sull'acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche o non attinenti all'imputazione e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando

essa è insufficiente o contraddittoria; obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel re-

lativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

17) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero durante le indagini preliminari;

18) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione.

19) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati;

20) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

21) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

22) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

23) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limi-

tatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

24) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

25) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

26) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

27) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

28) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azio-

ne civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

29) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

30) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

31) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione di cui sopra ad altra autorità, secondo le leggi attualmente vigenti; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

32) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o senza l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giu-

diziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

33) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemen-

te indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

34) fuori del caso di cui alla prima parte del numero 31) del presente articolo, obbligo della polizia giudiziaria di documentare, anche sommariamente, secondo specifiche modalità, l'attività compiuta;

35) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 60) del presente articolo, in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

36) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato; divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del numero 37) del presente articolo;

37) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale

o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatorio nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

38) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato nè ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

39) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazio-

ne a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere;

40) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

41) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziari, a perizie e all'assunzione di testimonianze; obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e semprechè il ritardo non pregiudichi la formazione della prova; deposito della richiesta motivata del pubblico ministero all'udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice

di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

42) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate; determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;

43) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

44) potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio:

a) nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;

b) nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;

c) nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato al numero 36) del presente articolo, nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per

i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

45) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

46) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

47) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

48) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla

iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere a) e b) del numero 33), divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni; potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

49) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 45) ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36); potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superi la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 36), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

50) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

51) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero,

l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti la persona nei cui confronti sono state svolte le indagini e l'offeso dal reato;

52) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 51);

53) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministro ai sensi del numero 49); obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa del reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di prova; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita

o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nè di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 49) del presente articolo o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

54) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

55) previsione del compimento di atti per rogatoria;

56) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 53) del presente articolo, davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 46) del presente articolo;

57) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di

non luogo a procedere indicate nel numero 53); previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

58) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

59) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 58), nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 58);

60) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga; divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale; divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione

personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

61) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

62) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione; diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, fino al provvedimento che dispone il giudizio, la durata massima complessiva di un anno, e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi; previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione

a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

63) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette;

64) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

65) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 60) del presente articolo;

66) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

67) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

68) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 53), divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

69) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

70) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti

private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

71) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

72) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione in relazione agli atti depositati a norma del numero 59) ed agli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazioni delle generalità e dell'immagine dei minori parte offese, danneggiati o testimoni; previsioni di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

73) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

74) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie ido-

nee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza dell'oggetto del giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente, il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti, utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 58) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 59) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la compa-

rizzazione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio;

79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

80) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 53), di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal numero 81), o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore;

83) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla

decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza del termine stesso negli altri casi;

84) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

85) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

86) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

87) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

88) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

89) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

90) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

91) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

92) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

93) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

94) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

95) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

96) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

97) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

98) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

99) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

100) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

101) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con

esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

102) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

103) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

104) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

Ricordo agli onorevoli senatori, che la discussione, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, è stata suddivisa raggruppando gli emendamenti in rapporto a ciascuno dei 104 criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

Nella seduta di ieri sono stati trattati gli emendamenti relativi ai criteri direttivi previsti dal n. 1 al n. 45. Restano pertanto da esaminare i seguenti emendamenti:

*Al n. 47) sostituire le parole: « anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva » con le altre: « o a sanzione sostitutiva ».*

2.74 PALUMBO

*Al n. 48) sostituire il primo periodo con il seguente: « obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di farne richiesta prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato*

nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione, e comunque non oltre trenta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36), del nominativo della persona cui il reato è attribuito e rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione; ».

2.45 BENEDETTI, GALLO, RICCI

*Al n. 49), primo periodo, dopo le parole: « sei mesi dalla iscrizione » inserire le altre: « del nominativo della persona cui il reato è attribuito ».*

2.46 MARTORELLI, LIPARI, RICCI, GALLO, PINTO Michele

*Al n. 49), secondo periodo, sostituire le parole: « non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi » con le altre: « ciascuna non superiore a sessanta giorni ».*

2.75 PALUMBO

*Al n. 49), secondo periodo, sostituire le parole: « non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi » con le altre: « non superiori ciascuna a sei mesi ».*

2.47 GALLO, MARTORELLI, RICCI, BATTELLO

*Al n. 49), penultimo periodo, dopo le parole: « in caso di processi per criminalità organizzata » inserire le seguenti: « con più di dieci imputati ».*

2.76 PALUMBO

*Al n. 50) sostituire le parole: « ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato » con le altre: « ad eccezione di quelli per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore ».*

2.48 RICCI, GALLO, MARTORELLI, PINTO Michele, BATTELLO

*Al n. 51), ultimo periodo, sostituire le parole: « la persona nei cui confronti sono sta-*

522<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 NOVEMBRE 1986

te svolte le indagini » con le altre: « le persone alle quali è stato attribuito il reato ».

2.49 RICCI, BATTELLO, GALLO, PINTO  
Michele

Al n. 57), primo periodo, sostituire le parole: « delle forme » con le altre: « dei casi e delle forme ».

2.51 MARTORELLI, RICCI, BATTELLO,  
GALLO, CODAZZI, PINTO Michele

Al n. 57), ultimo periodo, aggiungere in fine, le parole: « o per i quali siano comunque decorsi i termini di cui al n. 49); ».

2.50 GALLO, RICCI, PINTO Michele

Al n. 58) premettere alla parola: « trasmissione » la parola: « immediata ».

2.52 BATTELLO, GALLO, PINTO Michele

Sostituire il n. 59) con il seguente: « 59) dovere del giudice di richiamare tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e metterli a disposizione delle parti nel termine per la citazione a giudizio ».

2.80 LEONE

Al n. 60), secondo periodo, sostituire le parole: « potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le » con le altre: « potere-dovere del giudice di disporre, con provvedimento motivato, su richiesta del pubblico ministero, ».

2.17 IL GOVERNO

Al n. 61), primo periodo, sostituire le parole: « sette giorni » con le altre: « cinque giorni; ».

2.4 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 62), terzo periodo, sopprimere le parole da: « fermo restando » a: « durata massima complessiva di quindici mesi ».

2.53 RICCI, PINTO Michele, GALLO, BATTELLO, LIPARI

Al n. 62), terzo periodo, sopprimere le parole: « e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi »; nel quarto periodo, sostituire la parola: « addebitabili » con l'altra: « riferibili ».

2.18 IL GOVERNO

Al n. 62), quarto periodo, sostituire le parole da: « previsione che i termini di durata massima » a: « fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; » con le altre: « previsione che i termini restino sospesi durante i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento; previsione che, all'infuori di detta ipotesi, i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti determinati da fatti addebitabili all'imputato o riferibili al suo difensore; ».

2.5 VASSALLI

Al n. 63), aggiungere, in fine, le parole: « nonchè, per i reati di particolare gravità, con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga ».

2.19 IL GOVERNO

Al n. 66), sostituire le parole: « di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia » con le altre: « di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali ».

2.20 IL GOVERNO

Al n. 68) dopo le parole: « per colui che ha svolto » inserire le seguenti: « nello stesso procedimento »;

sostituire le parole: « nel numero 53 » con le altre: « nei numeri 45), 47) e 53) ».

2.54 MARTORELLI, RICCI, BATTELLO,  
GALLO, LIPARI, PINTO Michele

Al n. 70), sostituire le parole: « salvo che siano irrilevanti » con le altre: « salvi i casi di manifesta estraneità ed irrilevanza; ».

2.6 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 71), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ».

2.55 RICCI, DI LEMBO, GALLO, BATTELLO,  
PINTO Michele

Al n. 72), secondo periodo, sostituire la parola: « divieto » con le altre: « disciplina del divieto ».

2.21 IL GOVERNO

Al n. 72), quarto periodo, sostituire le parole: « in relazione agli atti » con le altre: « degli atti » e le parole: « agli atti » con le altre: « degli atti ».

2.56 BATTELLO, GALLO, RICCI, PINTO  
Michele

Al n. 74), primo periodo, sostituire le parole: « pertinenza dell'oggetto del giudizio » con le altre: « pertinenza al giudizio »; dopo le parole: « immediatamente sulle eccezioni » inserire le seguenti: « previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; ».

2.22 IL GOVERNO

Dopo il n. 74) inserire il seguente n. 74-bis): « divieto di arresto del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente; ».

2.7 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 76), primo periodo, sostituire le parole da: « del diritto delle parti » fino alla fine del periodo con le altre: « facoltà delle parti di utilizzare tutti gli atti dell'istruzione ».

2.81 LEONE

Al n. 76), primo periodo, dopo le parole: « lettura in dibattimento » inserire le seguenti: « e comunque l'acquisizione allo stesso ».

2.57 RICCI, BATTELLO

Al n. 77), primo periodo, sostituire le parole: « l'imputato è » con le altre: « l'imputato o il difensore sono ».

2.82 LEONE

Sostituire il n. 78) con il seguente:

« 78) impossibilità di modificare la contestazione iniziale del reato e di formulare contestazioni nuove inerenti ai fatti del giudizio; ».

2.83 LEONE

Al n. 78) aggiungere, in fine, le parole: « previsione di adeguate garanzie per la difesa ».

2.23 IL GOVERNO

Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « previsione che in tale caso resti sospeso il decorso della prescrizione ».

2.24 IL GOVERNO

Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonché nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che asserisca di non avere avuto notizia del procedimento a proprio carico; ».

2.8 VASSALLI, DE CATALDO



costituzionale per la modificazione dell'articolo 68 della Costituzione in corso di discussione al Senato presso la 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali.

Se parlo di coordinamento tra i due testi, so di usare un'espressione per molti versi impropria perchè è un po' difficile fare il coordinamento tra testi *in itinere* dei quali non si sa, quanto meno nei tempi, quale sarà la definizione; anzi, se vogliamo fare una previsione, tutti siamo fermamente convinti che il disegno di legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale dovrebbe essere approvato prima (dopo l'approvazione odierna confidiamo in una sollecita definizione da parte della Camera dei deputati), però ci vorrà poi del tempo per l'emanazione del codice.

Il disegno di legge costituzionale per la modificazione delle prerogative dei membri del Parlamento, anch'esso di grande urgenza, potrà essere approvato dopo di questo, ma diventerà testo vigente della Costituzione prima dell'emanazione del nuovo codice; quindi questi problemi ci sono.

Non voglio fare l'illustrazione del disegno di legge che riguarda l'articolo 68 della Costituzione, ma sono costretto a farvi cenno per questa necessità. Il punto è che nella previsione della modificazione costituzionale si è intesa compiere un'operazione in una sorta di stato di necessità. La Costituzione deve sempre volare più in alto della legislazione ordinaria, però è anche vero che la necessità di evitare una situazione di conflittualità tra Parlamento e autorità giudiziaria ha indotto a inserire nel testo dell'articolo 68 una normativa abbastanza atipica e propria, invece, della legislazione penale-processuale. Si è così detto che quando è necessaria una richiesta di autorizzazione, questa va trasmessa entro trenta giorni da un certo termine, che è stato individuato, nel primo atto di indagine: su questo vi sono molti dissensi, tuttavia tale questione non ci interessa in questa sede; certo è che il termine è quello di trenta giorni. Questo risponde ad una linea politica molto chiara: dare al pubblico ministero la opportunità di compiere un minimo di indagini che consentano, eventualmente, anche di non proporre la

domanda di autorizzazione a procedere, ma di farlo in termini di tempo piuttosto contenuti. Le indagini dovranno essere compiute e dovranno, comunque, arrestarsi — ripeto — nel termine serio e ragionevole dei trenta giorni. Di qui la necessità di far combaciare i due termini con l'abbassamento di quello di 60 giorni previsto al n. 48) a quello di 30 giorni che, per quanto è dato ragionevolmente prevedere oggi, credo resti nell'impianto della nuova definizione dell'articolo 68 della Costituzione. Questa è, in sostanza, la vera ragione dell'emendamento.

L'altra ragione è che, attraverso una migliore definizione letterale del testo del n. 48), si elimina ogni dubbio sulla natura del termine. Quando si legge al n. 48) che la richiesta va fatta entro sessanta giorni e, comunque, prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato, si può pensare che il termine sia ordinatorio. Esso, invece, è perentorio, non ordinatorio: se il pubblico ministero ce la fa prima — scusate se mi esprimo così, ma mi sembra il linguaggio migliore — prima dei sessanta giorni, ora ridotti a trenta, bene; certo è che egli, per chiedere l'autorizzazione a procedere, non deve superare il termine di trenta giorni.

L'ultima modificazione, anch'essa opportuna, anche se può apparire non indispensabile, è quella che fa riferimento alla iscrizione del nominativo della persona, cui il reato è attribuito, nel registro previsto dal n. 36) della legge di delegazione. Ci siamo posti in sostanza il problema della iscrizione del procedimento contro ignoti e di una fase successiva in cui gli ignoti comincino ad acquistare un volto, o del processo contro più imputati la cui schiera però si accresca strada facendo. È sembrato allora molto più corretto, anche in questa ipotesi che riguarda l'autorizzazione a procedere, che il termine decorra non soltanto dalla iscrizione del procedimento, ma anche dalla iscrizione del nominativo.

Sappiamo bene che l'istituto dell'autorizzazione a procedere ha aspetti più vasti; a noi è sembrato di dover intervenire in quel particolare aspetto dell'istituto dell'autorizzazione a procedere che riguarda un membro del Parlamento.

Queste sono le ragioni per cui raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Concordo con quanto ha detto così chiaramente il senatore Benedetti: si tratta di correzioni molto utili, soprattutto per quanto riguarda la identificazione della natura del termine.

Lascio ai proponenti il compito di considerare se sia più opportuno dire «primo periodo» o piuttosto «prima proposizione». Questo sarà comunque un problema che riguarderà la terminologia generale del testo.

GALLO. Si è sempre usata l'espressione «primo periodo».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.45.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro d'accordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.45, a proposito del quale era stata espressa dal senatore Vassalli una osservazione circa la stesura.

VASSALLI. La mia osservazione, signor Presidente, concerne il fatto che in punti successivi si dice sempre «primo periodo», anche quando si tratta di parti della disposizione separate da un punto e virgola. Si tratta, comunque, di un problema che potrà essere risolto poi in una sede più appropriata.

PRESIDENTE. In effetti, poichè il rilievo riguarda una nota redazionale e non il testo che dobbiamo approvare, ciò non incide sulla votazione stessa.

Metto ai voti l'emendamento 2.45, presen-

tato dal senatore Benedetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.46, 2.75, 2.47 e 2.76. Invito i presentatori ad illustrarli.

RICCI. Signor Presidente, l'emendamento 2.46 si illustra da sè.

PALUMBO. Gli emendamenti 2.75 e 2.76 si illustrano da sè.

\* GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento 2.47, da me presentato insieme ai colleghi Martorelli, Ricci e Battello.

La materia trattata da questo emendamento coincide, salvo una variante puramente e semplicemente di spessore del termine, con quella presa in considerazione nell'emendamento 2.75, presentato dal senatore Palumbo. La direttiva n. 49) pone l'obbligo del pubblico ministero, quando non abbia chiesto il giudizio immediato ovvero non gli sia stato possibile formulare la richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nell'articolo 2 del presente disegno di legge. Nel secondo periodo si pone il potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare. Occorre porre mente anche al terzo periodo in cui si parla dell'obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro 18 mesi dalla iscrizione nel registro di cui si è già fatta parola.

La formulazione poteva lasciare qualche dubbio innanzitutto circa l'effettiva entità del termine di proroga disposto da questa direttiva; inoltre una prima proroga non superiore a 12 mesi — quindi un periodo di tempo piuttosto lungo — sembrava concedere parecchio alla umana tentazione di porta-

re avanti una procedura che si potrebbe concludere in termini più concisi.

E allora sembra preferibile questa formulazione che non intacca la disposizione nel suo contenuto sostanziale, non altera nemmeno la durata dei termini, specifica però come questi termini debbano essere computati allorchè si dice che la proroga può essere concessa per periodi non superiori ciascuno a sei mesi, salvo naturalmente il limite che è disposto poi nel terzo periodo. Pertanto torno a ripetere che sostanzialmente questo emendamento coincide nella sua idea ispiratrice con quello presentato dal senatore Palumbo il quale soltanto parlava di proroghe non superiori ciascuna a 60 giorni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, spero di svolgere un intervento non lungo ma approfondito. Questo infatti è uno dei punti più importanti per il funzionamento del nuovo sistema.

L'emendamento 2.46, presentato dai colleghi Martorelli, Lipari, Ricci, Gallo e Pinto Michele, mi sembra un emendamento necessario, interpretandolo nel senso che il pubblico ministero ha l'obbligo, non appena riceve la notizia del reato e vi è l'indicazione di una persona alla quale il reato è attribuito, di iscrivere nel suo registro sia la notizia del reato, sia l'indicazione della persona.

Non vorrei che questo giusto emendamento possa avere l'effetto di dare maggiore spazio al pubblico ministero il quale, fino a quando non vi è una denuncia specifica a carico di una persona, potrebbe non scrivere nel registro il nominativo. Ritengo che tale pericolo sia da prendere in considerazione e, pertanto, è bene che resti agli atti, anche della discussione in Aula, che il pubblico ministero ha l'obbligo di iscrivere il nominativo appena comunque una persona viene — possiamo usare questa espressione — indicata di reato nel rapporto della polizia o comunque nella *notitia criminis*.

GALLO. Il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito.

COCO, *relatore*. Va indicato il nominativo della persona a cui il reato è attribuito.

GALLO. È questa la formula usata nella direttiva 36 e mi sembra molto precisa.

COCO, *relatore*. Per quanto poi concerne gli emendamenti seguenti è pure importante limitare i tempi entro i quali il pubblico ministero deve concludere le sue indagini e lasciare quel tempo eccezionale di due anni soltanto ai processi di grande criminalità.

Se da parte dei colleghi che hanno presentato questi emendamenti verrà manifestata la necessaria disponibilità, vorrei quindi tutto risolvere con l'emendamento 2.47 che vorrei modificare usando l'espressione «non superiore ciascuna a quattro mesi». Questo dovrebbe essere un segnale affinché, ad eccezione dei processi contro la criminalità organizzata, il tempo sia più breve.

Qualora si verificasse un minimo di consenso, proporrei di unificare il contenuto degli emendamenti 2.75, 2.47 ed anche dell'emendamento 2.76 (il cui riferimento ai dieci imputati mi sembra costituire uno sbarramento troppo formale) in un unico emendamento in cui si dica, appunto, «non superiore ciascuna a quattro mesi». Pertanto, nel caso ci sia consenso, mi ripropongo di presentare un emendamento in tal senso.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Signor Presidente, credo che il relatore, senatore Coco, abbia posto alla nostra attenzione un problema importante sul quale però vorrei cercare di dare il contributo di una piccola, ulteriore riflessione. L'emendamento che è stato presentato si è già posto il problema di non dare al pubblico ministero per lo svolgimento delle indagini preliminari delle proroghe troppo lunghe. Ne era prevista una, la prima, di dodici mesi, come ha testè detto il senatore Gallo, e ci è sembrata troppo lunga.

GALLO. Di incoraggiamento all'inerzia.

RICCI. Ed ecco perchè abbiamo affermato che ciascuna proroga non può essere superiore a sei mesi. Rendiamoci conto tuttavia che, siccome il conferire delle proroghe implica una certa macchinosità giudiziaria, in quanto comporta la necessità di convocare le parti, di fare se non un'udienza preliminare, certamente una consultazione di una certa importanza, il richiedere che questa consultazione, per così dire, avvenga ogni quattro mesi ci sembra un po' eccessivo dal punto di vista della funzionalità dei tempi. Allora, siccome i sei mesi sono il termine massimo per la proroga e poichè inizialmente il pubblico ministero ha sei mesi e le altre proroghe, che possono essere anche inferiori a sei mesi, possono essere richieste secondo una cadenza che abbiamo reso più fitta, siccome non può essere valicato il termine dell'anno e mezzo per le indagini preliminari dalla iscrizione del nominativo della persona indiziata nel registro (e soltanto per la criminalità organizzata di due anni), io propendo a ritenere che la soluzione adottata nell'emendamento 2.47, che è già correttiva della iniziale impostazione della delega, sia la più appropriata. Vorrei chiedere al relatore una riflessione in questo senso: se non ritenga che il nostro emendamento già accolga le esigenze che egli ha prospettato.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, concordo con le considerazioni che sono state poste così limpidamente dal collega Ricci. Il termine di quattro mesi, che non viene a spostare quella che è la durata complessiva dell'insieme di proroghe che possono essere accordate, ha peraltro una grossa funzione, vorrei dire didascalica, perchè costituisce una sorta di ammonimento all'organo che deve dare impulso all'azione a non prostrarre eccessivamente le proprie indagini.

Comunque, mi rimetto a quelle che sono le riflessioni del relatore del quale però debbo cogliere la sostanziale razionalità della proposizione di un termine convenientemente breve.

COCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, avevo chiesto di unificare gli emendamenti portando il termine a quattro mesi se ci fosse stato un generale consenso. Quattro o sei mesi non rappresenta una differenza molto importante, probabilmente sarà meglio lasciare il termine di sei mesi.

Desidero però ribadire, l'ho già detto ma mi scusi signor Presidente, desidero ripeterlo, che l'emendamento 2.46 dove recita: «del nominativo della persona cui il reato è attribuito» significa anche il nominativo della persona che è indicata, che è comunque sospettata di essere autore del reato, per evitare che con una interpretazione sbagliata di questa direttiva il pubblico ministero scriva nel suo registro «reato a carico di ignoti», proceda per un lungo tempo indeterminato e poi metta successivamente il nome della persona cui il reato è attribuito.

Pertanto, a mio avviso dovrebbero essere chiari questi tre punti: obbligo di indicare il nominativo appena vi è un sospetto e le indagini si orientano verso una certa persona, successivamente proroghe per sei mesi (visto che la maggioranza è d'accordo su sei mesi) e quella eccezionale proroga fino a due anni soltanto per i grandi processi contro la criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa dichiarazione, senatore Coco, che penso abbia essenzialmente lo scopo di una interpretazione autentica del testo da votare.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal senatore Martorelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.75, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.47, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.76, presentato dal senatore Palumbo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.48.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RICCI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Vorrei dire soltanto che la questione sollevata dall'emendamento riguarda la possibilità di indagini preliminari integrative che il pubblico ministero può svolgere tra il momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio e il momento in cui ha inizio il giudizio che, peraltro, sono indagini che non debbono assolutamente debordare in tutti quegli atti in cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore, cioè non può estendersi ad atti comunque passibili di avere una efficacia probatoria. Il limite, attraverso l'emendamento, è stato reso più puntuale rispetto al testo iniziale della delega.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.48, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.49.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RICCI. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.49, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.51 e 2.50.

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. L'emendamento 2.51 si illustra da sè.

GALLO. L'emendamento 2.50 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole ad entrambi.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dal senatore Martorelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.52.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.80. Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dichiaro decaduto tale emendamento.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.17.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si illustra da sè.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Riteniamo che il testo della Commissione debba essere mantenuto perchè consideriamo importante il riferimento all'esigenza che il pubblico ministero debba presentare al giudice gli elementi sui quali fonda la sua richiesta ai fini della restrizione

della libertà personale. Non basta dire, come risulterebbe dal testo una volta emendato, che il provvedimento del giudice deve essere motivato. Ciò che interessa è conoscere le ragioni su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero.

Per questi motivi insistiamo perchè il testo della Commissione sia mantenuto e chiediamo al Governo di ritornare sulla sua decisione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a pronunciarsi in merito alla sollecitazione avanzata dal senatore Battello.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Credo che la questione non sia di grande momento. A noi sembrava più logico riferirsi al potere-dovere del giudice rispetto al quale, nel sistema prescelto dalla Commissione, la richiesta del pubblico ministero ha effetto soltanto sollecitatorio. Tuttavia non ho alcuna difficoltà a prospettare l'ipotesi di un ritiro di questo emendamento, ma vorrei preventivamente ascoltare il parere del relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.17, tenendo conto della richiesta di ritiro avanzata dal senatore Battello.

\* COCO, *relatore*. L'emendamento proposto dal Governo è certamente, dal punto di vista tecnico, più corretto. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che quello al nostro esame è il testo di una legge di delegazione, che può quindi anche essere non perfettamente corretto per quanto riguarda l'interpretazione da dare, mentre deve essere più chiaro il mandato conferito al legislatore delegato, ritengo che il testo della Commissione risulti più preciso prevedendo da una parte il potere-dovere del pubblico ministero e dall'altra quello del giudice. Per questi motivi credo sia preferibile mantenere il testo attuale.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se insiste per la votazione dell'emendamento 2.17 o se intende ritirarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*.  
Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.4.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VASSALLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.4 è di semplice lettura perchè riguarda una differenza di soli due giorni. Non capisco perchè, infatti, quando un imputato viene messo in stato di custodia cautelare possa dovere attendere ben sette giorni prima di essere interrogato. A me pare che cinque giorni siano largamente sufficienti. Abbiamo esperienze concrete che ci spingono a pensare che sette giorni possono anche essere giorni di disperazione e di incomprendimento. Credo quindi che sia congruo chiedere al magistrato, che deve interrogare il soggetto che si trovi in stato di custodia cautelare su richiesta del magistrato stesso, di interrogarlo entro cinque giorni; tanto più che successivamente può fare anche una pluralità di interrogatori. Lasciare queste persone in uno stato di isolamento per sette giorni non mi sembra che sia congruo.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Le ragioni prospettate dal senatore Vassalli mi sembrano ampiamente convincenti per la riduzione del termine da sette a cinque giorni.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Apprezzo molto le ragioni prospettate dal senatore Vassalli, ma mi domando, dal punto di vista della concreta praticabilità, soprattutto in processi particolarmente complessi, se la cosa sia possibile. Nella legge dell'agosto del 1984 sulla custodia cautelare abbiamo previsto dieci giorni proprio perchè vi sono processi in cui avvengono

delle detenzioni contemporanee a seguito di emissioni di mandati di cattura di molti imputati rispetto ai quali lo stesso magistrato difficilmente può operare, in un termine troppo breve, tutti gli interrogatori. Dico cioè anche se comprendo le esigenze che sottendono all'intervento del senatore Vassalli. La mia vuole essere più una riflessione che sottopongo ai colleghi che non una dichiarazione di contrarietà.

I sette giorni mi sembrano poi abbastanza coordinati con un'altra direttiva che abbiamo precedentemente fatto passare, quella cioè del termine entro il quale deve essere concesso il colloquio al difensore. Credo che, tenendo conto di tutto questo, o lasciamo il termine dei sette giorni — questa è la mia proposta — oppure adottiamo, se i colleghi sono d'accordo, senza impegnarci su tale termine in questo momento, lasciando cioè spazio ad una riflessione più ampia, la locuzione «entro il termine più breve possibile», affidando al legislatore delegato il compito di stabilire tale termine.

Ho voluto prospettare agli onorevoli colleghi questa ipotesi. La questione è abbastanza delicata perchè bisogna ovviamente contemperare le esigenze di garanzia con le esigenze delle indagini. Proprio per questo ritengo che sia necessario riflettere sulla materia.

PRESIDENTE. Invito il senatore Vassalli a dire se ritiene accoglibile la proposta del senatore Ricci.

VASSALLI. Effettivamente tutta questa legge-delega è costruita nel seguente modo: noi ci siamo voluti occupare nel dettaglio di un'infinità di cose. In teoria, perciò, sarebbe giusto lasciare al legislatore delegato la previsione di questo termine «più breve possibile», come ha detto il senatore Ricci. Questo però non sarebbe conforme alla linea generale che noi abbiamo seguito in questa legge di delegazione, in cui, soprattutto in materia di termini, ma anche in tante altre materie, siamo penetrati in profondità nelle direttive date al legislatore delegato.

Non vedo perchè proprio su questo tema così delicato della restrizione della libertà personale dobbiamo lasciare al legislatore

delegato questi spazi che non abbiamo voluto lasciargli, anche se, almeno in linea teorica, avremmo potuto farlo, in altri settori meno delicati. Ringrazio perciò il senatore Ricci; capisco le sue osservazioni e capisco il richiamo alla legge sulla carcerazione preventiva varata nel 1984. Abbiamo però detto che il nuovo codice di procedura penale si deve staccare in molti punti significativi dalla legislazione attuale, ivi compresa la legislazione più liberale da noi per avventura introdotta e poi modificata continuamente in senso diverso, come si è reso necessario negli ultimi anni.

Se andiamo perciò verso un nuovo codice di procedura penale e vogliamo introdurre delle innovazioni — e ne abbiamo introdotte di significative anche in materia di libertà personale rispetto alla legislazione vigente — non è sempre proprio fare appello alle esperienze della legislazione vigente, ancorchè recente. Pertanto mi permetto di insistere per la votazione del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

\* **COCO, relatore.** Il relatore si rende conto della giusta esigenza che ha spinto il senatore Vassalli a presentare questo emendamento. Per quanto riguarda la correzione suggerita dal senatore Ricci, debbo osservare che la direttiva prevede il diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato «immediatamente e comunque non oltre sette giorni». Già esiste, quindi, la previsione di un termine immediato per l'interrogatorio.

Il relatore evidentemente non deve rimettersi sempre all'Aula, anche quando sussistono delle ragioni contrastanti. Il relatore ritiene che questo termine dei sette giorni, che fra l'altro si coordina anche con altri termini, possa rimanere invariato. Ritiene, inoltre, che l'esigenza di lasciare questo termine in coordinazione con altri termini previsti, e comunque come termine massimo, sia prevalente sulle giuste considerazioni che erano alla base della tesi svolta dal presidente Vassalli. Senza insistere evidentemente su

questa posizione, il relatore si dichiara contrario all'emendamento 2.4.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è contrario all'emendamento 2.4.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

**GALLO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GALLO.** Voglio dichiarare al riguardo che anzitutto la proposta di non specificare dettagliatamente qual è il termine massimo non mi può trovare consenziente trattandosi di materia che concerne direttamente, consentitemi di dirlo, la libertà personale. Inoltre mi sembra che la proposta del senatore Vassalli sia da accogliere perchè si inserisce nel filo di questo disegno che mira ad uno snellimento del processo. Tra i meccanismi dello stesso vi è anche quello di non frapporre un tempo che non dico essere eccessivamente lungo — mi rendo conto che abbreviare di due giorni il termine di sette giorni previsti attualmente nel disegno di legge può essere puramente e semplicemente emblematico — ma che può essere significativo di una tendenza.

Pertanto personalmente dichiaro di votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Vassalli.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.53, 2.18 e 2.5.

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* **RICCI.** L'emendamento 2.53, che assorbe altri emendamenti, tende a non stabilire, nell'ambito della delega, termini cadenzati della durata della custodia cautelare che potrebbero essere stabiliti in modo che po-

trebbe rivelarsi non opportuno rispetto alle esigenze concrete processuali; in qualche misura ciò è avvenuto per la legge sulla custodia cautelare dell'agosto 1984.

L'emendamento, sopprimendo la dizione secondo la quale per i reati più gravi il termine di custodia cautelare nella fase fra il momento della cattura e il rinvio a giudizio non può essere superiore ad un anno ed eliminando l'altra dizione secondo la quale tale termine, fra il momento del rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado, non può essere superiore complessivamente a quindici mesi, mantenendo tuttavia fermo il tetto dei quattro anni, lascia al legislatore delegato la facoltà di stabilire, fase per fase, fascia di reato per fascia di reato, quali siano i termini più appropriati.

Credo sia un modo responsabile di muoversi anche perchè, di qui al momento dell'elaborazione del codice, potranno aversi quelle più precise rilevazioni che consentano di adottare, anche in relazione allo svolgimento del processo, i termini che in questo ambito si riveleranno quelli che più consentano sia la rapidità del processo, da un lato, sia la sua funzionalità, dall'altro.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, credo che se viene approvato l'emendamento 2.53, che per quanto mi riguarda è accettabile, l'emendamento del Governo 2.18 viene assorbito per quanto riguarda la sua prima parte.

Per quanto riguarda la seconda parte, essa è puramente formale e pertanto si illustra da sè.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, non tratterò a lungo l'Assemblea la quale è largamente edotta, anche per tutte le polemiche degli ultimi tempi, sul significato e i contenuti dell'emendamento 2.5, del quale non sottovaluto l'importanza, e che però corrisponde ad una mia linea chiaramente e ripetutamente assunta proprio negli ultimi giorni e nelle ultime settimane in relazione alle note tensioni determinatesi in occasione di alcuni processi e a proposte preannunciate dallo stesso Ministero della giustizia.

Prima di tutto questo emendamento si distingue in due parti, una delle quali, la seconda e ultima, verrebbe già assorbita dalla seconda parte dell'emendamento 2.18 del Governo. Avevo notato che, parlandosi della sospensione dei termini da adottarsi solo con provvedimento motivato e in relazione a differimenti determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore, l'aggettivo «addebitabile» non era proprio, ma l'avevo rilevato limitatamente al difensore proponendo la sostituzione del termine «addebitabili» con «riferibili al suo difensore». Il Governo è andato oltre, più generosamente e nobilmente, e ha proposto la parola «riferibili» anche per l'imputato; considero quindi che questa seconda parte sia assorbita senz'altro dall'emendamento del Governo.

Per quello che riguarda invece la prima parte, molto delicata, come dicevo, si tratta di stabilire il principio per cui i giorni che effettivamente vengono consacrati alle esigenze del dibattimento non sono da computarsi nella decorrenza dei termini per la carcerazione preventiva. Contro questo annuncio si è sollevata una parte della classe forense, proprio in questi giorni, ma essa, secondo me, non ha rettamente o completamente inteso i rapporti tra i diritti di difesa e il famoso problema della custodia cautelare durante la fase del giudizio.

Non sto a rievocare tutte le tappe attraverso le quali la nostra storia legislativa è passata in questa delicata materia dal 1970 in poi, perchè, loro mi insegnano, fin dal 1970 la carcerazione preventiva aveva dei termini di durata massima soltanto per la fase istruttoria, ed è solo a seguito della nota sentenza del 4 maggio 1970 della Corte costituzionale che la norma costituzionale è stata interpretata nel senso che debba valere anche per la fase del giudizio; il che è giusto, è consacrato e ribadito in questo disegno di legge.

Tuttavia, l'istituto della decorrenza dei termini ha una sua dimensione che è diversa, estranea al problema dell'esercizio dei diritti di difesa, con il quale, viceversa, attualmente in tutte queste quotidiane polemiche si tende a confonderla. La confusione avviene in relazione a determinati episodi pratici, ma si tratta di due problemi completamente diver-

si. Il rispetto del diritto di difesa si manifesta lasciando esercitare tutti quei poteri che la legge assegna e che l'avvocato difensore dell'imputato, o l'avvocato difensore di altre parti, ritiene di dover esercitare, ivi compresa la lettura completa degli atti del dibattimento e tutto quello che crede di poter svolgere e di dover fare nell'espletamento del suo mandato: questo è il suo diritto di difesa. Che poi dall'esercizio di questo diritto di difesa possano derivare non dico dei danni, ma delle ulteriori restrizioni di libertà dell'imputato difeso, questo è un problema completamente diverso, a mio sommo e rispettoso giudizio.

I termini di durata della carcerazione preventiva per la fase istruttoria hanno una ragione d'essere evidentissima: la fase istruttoria, soprattutto quella che abbiamo fino ad oggi — perchè è ad essa che si riferiscono i termini attuali — è qualcosa di relativamente misterioso per la difesa e per le altre parti private; si svolge secondo le movenze, secondo le intuizioni del magistrato inquirente; non sappiamo se il magistrato inquirente abbia veramente bisogno di tutto il tempo che spende o se semplicemente lasci dormire gli atti e mantenga gli imputati in carcere, perchè spera che qualche prova contro di loro venga alla luce; per cui non c'è dubbio che, per sua natura, la fase istruttoria richiede assolutamente una determinazione rigorosa dei termini massimi della carcerazione preventiva che prescindano completamente anche da quelle che possono essere le ragioni difensive, o le ragioni dell'accusa, o altro. Devono essere dei termini tassativi, inderogabili, sia perchè essa si svolge in questa fase di riservatezza, per non dire di segretezza, che non permette a tutte le parti di apprezzare l'utilità degli atti compiuti dal giudice e, soprattutto, la loro tempestività e la loro rapidità; in secondo luogo, poichè la fase istruttoria è una fase preparatoria del giudizio: si tratta di sapere se una persona debba essere giudicata o meno. Ad un certo punto il signor giudice, il signor magistrato inquirente o il signor pubblico ministero inquirente debbono sapere se una persona deve continuare a restare in carcere in attesa di essere giudicata o meno. C'è già, quindi, una

dimensione basilare radicalmente diversa, a mio sommo avviso, tra l'istruttoria e il dibattimento.

Quando siamo nel dibattimento, qual è il pericolo per la libertà personale dell'imputato dal quale ci si deve guardare e preservare? È il pericolo dei famosi tempi morti, in cui non si fa assolutamente niente o si fa poco o si ritarda il compimento di atti sacrificando inutilmente la libertà personale di un soggetto. Ma, quando, viceversa, si lavora attivamente, effettivamente, nel rispetto dei diritti di tutte le parti perchè il dibattimento vada a termine, a compimento, questo è il tema prioritario per tutti: per l'accusa, per la difesa per la società. Questo è il tema prioritario che non permette di dare considerazione al problema della decorrenza dei termini. Questa potrà essere considerata da taluno una visione distorta, una visione che domani non sarà accolta, ma io penso che invece sia la visione corretta, attraverso la quale noi usciremo o perlomeno daremo una mano per uscire dall'*impasse* ricorrente (in cui ci imbattiamo a ogni piè sospinto, ogni anno, ogni sei mesi, ogni due mesi) dello «stuzzicamento» dei termini di durata di carcerazione preventiva durante il giudizio, perchè, una volta che si risalga ai principi e alle ragioni, credo che la strada maestra sia trovata.

E allora non ci sarà più bisogno nè di sacrificare i diritti alle letture, nè altri diritti della difesa, nè di andare a rimaneggiare altre norme attinenti allo svolgimento del dibattimento, nè di creare sostitutivi delle letture o quant'altro. Vi sarà semplicemente il problema dei giorni effettivamente destinati, secondo quella che è la visione retta di questa necessità e di questa destinazione che assumono le varie parti nel processo, e in modo particolare anche la difesa, al dibattimento e al raggiungimento della sentenza: questo diritto, questa esigenza prioritaria dell'effettivo assolvimento dei compiti inerenti alla chiarezza del dibattimento e alla definizione del giudizio, prevarrà allora su ogni altra considerazione e non rappresenterà un sacrificio dell'imputato. Sì, certo, comporterà un sacrificio in concreto, naturalmente, perchè l'imputato rimarrà in carcere

invece di uscire; ma non rappresenterà un sacrificio di quelle fondamentali esigenze di salvaguardia della libertà personale a cui presiedono appunto i limiti imposti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti alla carcerazione preventiva.

Mi si potrebbe chiedere la ragione per cui propongo oggi di inserire questa norma nel codice di procedura penale piuttosto che lasciare il compito di regolamentare la fattispecie ad una legge speciale, come quella che viene preannunciata. La risposta è perchè ritengo che la legge speciale che viene preannunciata (così almeno sembra) prima di tutto si metterebbe su una scia discutibile se assumesse quel carattere di eccezionalità e di occasionalità che è legato a determinati processi o a determinate fasi dell'emergenza che attraversiamo e che tra l'altro è una emergenza che non finirà mai; in secondo luogo perchè questo concetto dell'emergenza poteva andare bene per l'emergenza terroristica, ma oramai, di fronte all'invasione della mafia, della camorra, della grande criminalità e via dicendo, vorrei augurarmi che parlare soltanto di emergenza fosse ancora possibile e che non debba invece questo termine essere, purtroppo, sostituito con qualche altro sostantivo come, per esempio, quello di permanenza; inoltre, per la ragione che effettivamente, se questo tema deve essere affrontato, deve essere affrontato a viso aperto, nell'ambito di un nuovo codice di procedura penale. È questa la sede, secondo me, nella quale questo tema deve essere affrontato. Posso senz'altro comprendere che questo mio emendamento susciterà alcune perplessità. Si tratta, tra l'altro, dell'unico emendamento al quale il senatore De Cataldo non ha chiesto di apporre la sua firma fra i non numerosi emendamenti da me presentati.

COCO, *relatore*. Il senatore De Cataldo è un difensivista.

GALLO. Credo sia meglio lasciar perdere la questione se il senatore De Cataldo sia o meno un difensivista.

VASSALLI. Ritengo quindi che questo tema vada affrontato in questa sede e secondo

quei criteri di razionalità che, sia pure nella fretta del momento, mi sono permesso di enunciare e nei quali fermamente credo.

COCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Vassalli, pregherei la Presidenza di voler disporre una sospensione della seduta di almeno dieci minuti perchè siamo di fronte ad un tema particolarmente importante. Anche se questo tema è stato posto qui in sede di discussione in Assemblea e il senatore Vassalli ha detto che probabilmente si sarebbe potuto porre prima, invito comunque la Presidenza a sospendere brevemente la seduta per i necessari approfondimenti.

PRESIDENTE. Ad avviso della Presidenza, l'esigenza posta dal relatore è reale. Pertanto sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,40).*

Invito il relatore, in ordine alle esigenze che l'avevano mosso alla proposta di una breve sospensione della seduta, ad informare l'Assemblea sui contatti intercorsi relativamente agli emendamenti alla direttiva n. 62.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, la ringrazio per questa breve sospensione accordatami perchè ci ha permesso di raggiungere un accordo sul quarto periodo del n. 62).

Presento pertanto il seguente emendamento:

*Al n. 62), sostituire il quarto periodo con il seguente: «previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonchè a fatti riferibili all'imputato o al suo difensore;»*

2.88

IL RELATORE

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Aderisco a questo emendamento del relatore e ritiro pertanto quello da me presentato 2.5.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, sono un avvocato che crede molto alla procedura e crede molto all'intervento dell'avvocato nel processo penale. Se potessi rivolgere una domanda al relatore e al mio carissimo maestro Giuliano Vassalli...

VASSALLI. Ho già risposto prima.

DE CATALDO. ...probabilmente sarei indotto, a seconda della risposta, a votare in un modo o nell'altro. Se invece non potrò avere tale risposta neppure privatamente, allora credo che non parteciperò alla votazione. Mi pongo infatti un problema. Nel momento in cui dovessi trovarmi nella situazione, nel corso del processo, di dover formulare un'eccezione, lunga, tormentata, articolata, nella quale credo, un'eccezione che mi imponesse di parlare per quattro o cinque ore e che imponesse al giudice una camera di consiglio di sette-otto ore, questa giornata — non so se spesa o guadagnata nell'interesse della giustizia prima ancora che delle parti — potrebbe o dovrebbe venire defalcata dal computo del tempo da sottrarre al decorso normale dei termini di carcerazione preventiva? Sono molto preoccupato, cioè, che in una situazione come questa un mio intervento in qualità di difensore venga vanificato — questa volta sì, signor Presidente — dalla valutazione dell'opportunità o meno di fare il mio dovere, perchè non faccio il mio dovere quando chiedo la lettura integrale di centinaia di migliaia di pagine al solo fine ostruzionistico, ma faccio il mio dovere di difensore allorchè ritengo di formulare eccezioni richieste nell'interesse della verità, della giustizia e del processo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Tutto questo rimane intatto.

RICCI. La delega è a maglie molto larghe.

DE CATALDO. Se così fosse, voterei a favore. Ho memoria di un processo che fu noto negli anni '50-60 in cui, nella Corte d'assise d'appello, noi difensori, dalla fine di marzo fino a metà giugno, ci fermammo con la Corte sulle questioni pregiudiziali e preliminari. Che cosa sarebbe successo se avessimo avuto l'urgenza e la preoccupazione che non sarebbero decorsi i termini di carcerazione preventiva? Questa è la mia grande preoccupazione e la ragione per la quale, signor Presidente, non ho sottoscritto quell'unico emendamento insieme al senatore Vassalli — e mi duole molto non averlo fatto — e per la quale non parteciperò alla votazione.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Prendo la parola, signor Presidente, per dichiarare, da parte del nostro Gruppo, l'assenso all'emendamento 2.88 proposto dal relatore. Prendiamo inoltre atto del ritiro dell'emendamento presentato dal senatore Vassalli.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, voglio dichiarare, a nome del Gruppo repubblicano, l'adesione all'emendamento formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.53. Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, pur riservandomi il diritto di cambiare opinione, evidentemente però non è il caso che lo faccia così presto, per cui esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. La sospensione, che proficuamente è stata decisa, dei lavori dell'Assemblea per cercare

di risolvere un problema delicato ha portato ad una formulazione dell'emendamento, proposto dal relatore, su cui anche il Governo concorda.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Signor Presidente, la pregherei di rileggere l'emendamento 2.88, testè presentato dal relatore, perchè mi sembra che sia necessario un suo aggiustamento formale.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.88 prevede di sostituire al n. 62), il quarto periodo con il seguente: «previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonchè a fatti riferibili all'imputato o al suo difensore».

RICCI. Signor Presidente, in questo caso vi sono dei problemi perchè non è stato fatto riferimento ai differimenti.

COCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, si è trattato di un errore puramente materiale nella formalizzazione dell'emendamento. Il testo esatto dell'emendamento è il seguente: «previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonchè a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore».

RICCI. Con questa correzione sono favorevole all'emendamento 2.88.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.53, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Resta conseguentemente assorbita la prima parte dell'emendamento 2.18.

Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal relatore, nel testo rettificato.

**È approvato.**

Resta conseguentemente assorbita la seconda parte dell'emendamento 2.18.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.19.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Credo che non sia necessario illustrare l'emendamento 2.19 poichè esso fa riferimento alla gravità del reato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Ritengo che in coerenza con quanto è stato stabilito dalla legge relativa alla custodia cautelare dell'agosto 1984, che in qualche modo voleva essere anche un'anticipazione della nuova procedura, si possa ammettere il principio secondo il quale quando vi è sentenza di condanna in primo e in secondo grado, allorchè vi è concreto pericolo di fuga ed il reato è particolarmente grave, si può emettere un provvedimento di custodia cautelare. Sono però nettamente contrario al fatto che analogo provvedimento possa essere emesso con il provvedimento di rinvio a giudizio perchè abbiamo configurato il rinvio a giudizio, proprio in questa delega, non come un momento in qualche modo decisivo dell'*iter* processuale, ma semplicemente come un momento nel quale si verifica l'opportunità o meno del processo, tanto è vero che il rinvio a giudizio anche quando passa attraverso l'udienza preliminare avviene con decreto. Sarebbe assolutamente incongruo che, rispetto ad un rinvio a giudizio che può avvenire attraverso il decreto del

giudizio immediato, attraverso il decreto dell'udienza preliminare, ponessimo nel nulla la scarcerazione per decorrenza dei termini, nel frattempo maturata, attraverso la possibilità di emettere un nuovo provvedimento di custodia cautelare.

A questo punto chiedo al Ministro se non ritenga lui stesso, alla luce di queste considerazioni, di mantenere l'emendamento depennando però dallo stesso le parole «con il provvedimento di rinvio a giudizio» per cui l'emendamento suonerebbe così «nonchè, per i reati di particolare gravità, con la sentenza di condanna...» eccetera.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Mi associo alla proposta del senatore Ricci invitando il Ministro a rivisitare il suo emendamento con la soppressione delle parole che concernono il provvedimento di rinvio a giudizio, la menzione del quale non è assolutamente compatibile con il sistema organizzato da questo disegno.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, anch'io mi associo alla proposta del collega, senatore Ricci, perchè ritengo che questo rientri nel quadro complessivo di una normativa che deve avere prima di tutto presente il principio del *favor libertatis*.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di dirci se raccoglie le sollecitazioni che da più parti sono state mosse.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. La risposta è affermativa: modifico l'emendamento 2.19 nel senso indicato dal senatore Ricci.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal Governo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.20.

Invito il rappresentate del Governo ad illustrarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Con questo emendamento si propone di limitare la predeterminazione dei termini di efficacia delle misure di coercizione a quelle interdittive; per quelle di coercizione reale è preferibile lasciar libero il legislatore delegato di distinguere le varie ipotesi e comunque consentire che alcune di queste misure siano soggette a scadenze temporali. Si consideri il caso di sequestro di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione delle quali costituisca reato. Di tali cose è sempre ordinata la confisca anche se non è stata pronunciata condanna.

Queste sono le ragioni, in definitiva e per rapidi cenni, che giustificano questo emendamento.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che la formulazione che parla di una predeterminazione, vuoi in ordine alle misure interdittive, vuoi a quelle reali, non pregiudichi assolutamente che si possa tener conto, come è appunto nello spirito dell'emendamento del Governo, della differenza strutturale intercorrente fra misure interdittive e misure reali. Quindi quando si parla di predeterminazione di termini di cessazione non si postula evidentemente un modulo unico al quale automaticamente riferirsi, ma una possibilità di adattamento che — ripeto — muova dalla diversa natura e funzione dei due tipi di misure.

Non lascerei però genericamente svincolato, da questa esigenza di predeterminazione dei termini, tutto il vasto settore delle misure reali.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.54.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RICCI. Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 2.54 non ha bisogno di illustrazioni perchè costituita semplicemente dall'inserimento dell'espressione «nello stesso procedimento» che mancava e mi pare invece assolutamente opportuno inserire, dal momento che l'emendamento riguarda la incompatibilità del magistrato che ha svolto attività precedenti a partecipare al collegio.

La seconda parte dell'emendamento mi sembra invece più importante. Come causa della incompatibilità a partecipare al giudizio si era nella direttiva indicato solo il punto 53) che si riferisce alla udienza preliminare. Vi sono, tuttavia, altre attività che il giudice può avere compiuto con carattere decisorio, antecedente a quello del giudizio, e che sono la emissione del decreto penale e la disposizione, cioè l'emissione del decreto con cui viene disposto il giudizio immediato. È esattamente il punto 45) della delega che prevede il giudizio immediato ed il punto 47) della delega che prevede il decreto penale, per cui essi debbono, insieme al n. 53), che prevede l'udienza preliminare, essere espressamente richiamati. Di qui la seconda parte dell'emendamento cui mi riferisco.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole su detto emendamento. Mi chiedo però se — e lo chiedo soprattutto ai presentatori del secondo emendamento — questa indicazione «nei numeri 45), 47), e 53)» esaurisca tutti i

casi in cui il giudice si deve astenere. Mi chiedo, cioè, se in tal modo non rimanga esclusa qualche altra ipotesi.

GALLO. Mi sembra che l'indicazione sia esauriente.

COCO, *relatore*. Ringrazio per il chiarimento fornito ed esprimo, quindi, parere favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dal senatore Martorelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.6. Invito i presentatori ad illustrarlo.

VASSALLI. Signor Presidente, credo che dovrò mangiare la mia creatura, perchè ho l'impressione che sia inammissibile, dal momento che il n. 70) è rimasto identico al n. 69) della Camera.

PRESIDENTE. Il suo emendamento è senz'altro ammissibile, perchè il Senato non ha votato in precedenza il testo in esame.

VASSALLI. Mi sembra che l'espressione «salvo che siano irrilevanti» lasci troppo spazio alla valutazione del magistrato in ordine all'ammissione e acquisizione dei mezzi di prova richiesti.

Parto da un concetto molto più radicale di quello espresso sia nel testo del n. 70), sia nel mio stesso emendamento. Per mio convincimento personale, ritengo che non sia possibile mai sapere prima se un mezzo di prova richiesto dalla parte sia irrilevante, manifestamente o meno, o sia estraneo. Penso che la valutazione si possa fare dopo che lo si è espletato e penso altresì che lo spirito della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, quando dice che debbono essere ammesse tutte le prove a discarico, nei casi in cui ci

sono prove a carico, sia quello di non permettere nessuna preclusione previa da parte del magistrato. Di una prova, infatti, se sia rilevante o estranea, si può sapere solo quando questa prova sia stata espletata. Questi apriorismi che danno un'enorme potestà, quale hanno avuto sempre i nostri magistrati, non mi sembrano conformi nè a un retto processo, nè alla logica nè alla Convenzione sui diritti dell'uomo.

Tuttavia, adesso non voglio spingermi oltre — del resto ho già cercato di portare avanti queste idee nella V legislatura alla Camera dei deputati, perchè si tratta di materia che era allora *sub iudice* — ma, conoscendo anche la tradizione italiana, i poteri enormi che rivendica il magistrato nel dichiarare le prove ammissibili, inammissibili, o estranee e così via, e premesso quanto ho detto, il termine «salvo che siano irrilevanti» lascia, secondo me, spazi di discrezionalità troppo vasti. Capisco che il legislatore delegato farà il suo dovere, come sempre, egregiamente e che la cosa è affidata a una commissione di valorosissimi giuristi, però penso che se noi sottolineiamo la manifesta estraneità ed irrilevanza, e sottolineo soprattutto il termine «manifesta», facciamo qualcosa di utile nella direzione che ho indicato.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Intervengo brevemente per dire che aderiamo alle osservazioni pertinentissime svolte dal collega Vassalli in relazione alla direttiva n. 70, anche perchè attribuiamo enorme importanza alla necessità di ribadire anche nell'ambito di questa direttiva la vincolatività della nota Convenzione europea, laddove fa riferimento al diritto alla prova. Modificare il testo originario nel senso di specificare che i casi devono essere «di manifesta estraneità e irrilevanza» contribuisce a rendere evidente la vincolatività di quella Convenzione che per noi fa già parte *pleno iure* dell'ordinamento nazionale.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Intervengo per dichiarare la piena adesione all'emendamento presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, anche per rispetto ad un canone elementare di logica, in quanto il giudizio sulla irrilevanza dà per provato proprio ciò che dovrebbe costituire oggetto di prova e di dimostrazione. Che cosa può costituire oggetto di valutazione e quindi di decisione previa? Evidentemente il carattere della manifesta non appartenenza o irrilevanza. Quindi, anche sotto il profilo del canone di un accertamento il più conforme a principi di logica elementare, mi dichiaro pienamente favorevole all'emendamento 2.6.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia adesione all'emendamento e per osservare che forse il termine «manifesta» andrebbe messo al plurale; si dovrebbe, cioè, dire «manifeste estraneità ed irrilevanza».

VASSALLI. Ritengo che il suggerimento del senatore Covi possa senz'altro essere accettato.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Vorrei, signor Presidente, far semplicemente notare che, per una ragione puramente stilistica, sarebbe forse preferibile l'espressione: «salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza». Infatti, l'aggettivo «manifeste» riferito ai termini «estraneità ed irrilevanza» non mi sembra del tutto esatto dal punto di vista stilistico.

PRESIDENTE. Senatore Vassalli, dovrebbe dirci, a questo punto, se è d'accordo con la formulazione proposta dal senatore Gallo.

VASSALLI. Ritengo che la formulazione proposta dal senatore Gallo sia senz'altro da accogliere. Modifico pertanto in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.55.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* RICCI. La mia illustrazione sarà brevissima poiché il contenuto dell'emendamento è estremamente chiaro. La direttiva 71) a cui si riferisce prevede il segreto e, fra gli altri, il segreto di Stato. Ora io credo che sia opportuno che nel codice di procedura penale venga ribadito un principio, già affermato dalla legge concernente i servizi di informazione e sicurezza, che va tenuto fermo in tutto il contesto del nostro sistema istituzionale secondo cui i fatti che hanno carattere eversivo dell'ordinamento costituzionale non possono mai essere coperti da alcun tipo di segreto e neppure dal segreto di Stato. È un principio che già esiste nella nostra legislazione, ma che va esplicitato anche nel codice processuale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Parere favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Parere favorevole anche da parte del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.21 e 2.56.

Invito i presentatori ad illustrarli.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con l'emendamento 2.21 si propone che dopo il secondo punto e virgola, la frase «divieto di pubblicazione» diventi «disciplina del divieto di pubblicazione».

Appare infatti utile dare spazio al legislatore delegato perchè possa formulare una normativa che sia adatta alle diverse ipotesi e risponda al criterio alla base della sentenza n. 25 del 1965 della Corte costituzionale, così che il vincolo di segretezza sia collegato alla natura e al perdurare delle esigenze che lo impongono.

BATTELLO. L'emendamento 2.56 non richiede illustrazione: è infatti di natura meramente lessicale.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Signor Presidente desidero brevemente prendere la parola sull'emendamento 2.21 presentato dal Governo. La questione che sto per sollevare non è molto importante, ma anzi quasi formale; a mio avviso però è preferibile parlare di «divieto» piuttosto che di «disciplina del divieto». È chiaro infatti che se in una legge-delega parliamo di divieto, il legislatore delegato dovrà stabilire il divieto e disciplinarlo.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Ho l'impressione che la formula proposta dal Governo sia la più idonea a comprendere la possibile articolazione della disciplina del divieto in ordine alla diversità degli atti che sono coperti da questa disciplina.

Pur concordando, quindi, con quanto asserito or ora dal senatore Ricci, vorrei dire che il giusto pensiero viene esplicitato meglio parlando di «disciplina del divieto», anzi-

chè di «divieto» *tout court*. Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Parere favorevole su entrambi.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.56.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.22 e 2.7.

Invito i presentatori ad illustrarli.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'emendamento 2.22 si propone di integrare il testo inserendo dopo il primo punto e virgola le seguenti parole: «previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità del minorenne». La *cross-examination* può infatti risultare inopportuna nei confronti di molti imputati minori: questa è la proposta, in sintesi, del Governo.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di soffermarvi un solo momento sull'emendamento 2.7, aggiuntivo. In esso è scritto testualmente di inserire dopo il n. 74 il n. 74-bis: «divieto di arresto del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente;». Io ritengo che bisogna eliminare questo barbarismo, che poi è un fatto oggettivamente concussivo, della minaccia di arresto e quindi dell'arresto del

testimone nel corso della deposizione nel dibattimento. Ripeto, oltretutto può essere — e spesso accade che sia — deviante del regolare corso del giudizio. Credo pertanto che non vi sia bisogno di una normativa che si preoccupi di quelle garanzie che abbiamo sottolineato più volte, di tener ferma la possibilità dell'arresto del testimone. Il testimone falso o reticente può essere sempre denunciato, sottoposto al giudizio e condannato: non c'è bisogno dell'arresto. Questo anche in relazione alle normative, ai patti internazionali eccetera; pertanto noi sollecitiamo l'approvazione dell'emendamento.

**COCO, relatore.** Ci sono normative che vietano l'arresto del testimone?

**DE CATALDO.** Certo, si tutela in tal modo il testimone.

Signor Presidente, ripeto, raccomando caldamente all'attenzione dei colleghi del Senato l'emendamento 2.7 sollecitandone l'approvazione.

**BATTELLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BATTELLO.** Signor Presidente, per quanto riguarda questo ultimo emendamento, il 2.7, riguardante il divieto di arresto del testimone, propongo la seguente modifica, cioè di aggiungere dopo le parole: «divieto di arresto» le parole: «in udienza». Altrimenti sembrerebbe di capire che c'è una specie di immunità generalizzata del testimone.

**GALLO.** Sì, sono d'accordo per aggiungere: «in udienza».

**DE CATALDO.** Anche noi siamo d'accordo.

**BATTELLO.** Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.22 del Governo, ritengo che sia opportuno non accogliere questo emendamento, posto che la materia relativa al giudizio minorile è disciplinata dall'articolo 3 della presente delega. Pertanto è impropria non solo la *sedes*, che sarebbe già argomento liminare di inammissibilità, ma è improprio

anche questo richiamo perchè, ripeto, l'articolo 3 nel testo licenziato dalla Commissione ha avuto l'ambizione di dettare le direttive generali relative al giudizio minorile.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento 2.7. Questa possibilità di arresto del testimone in udienza, testimone sospettato falso o reticente, è veramente come diceva il collega De Cataldo un barbarismo. È la «spiritualizzazione», per così dire, della prassi per la quale il soggetto inquisito veniva condotto davanti a quelli che avrebbero potuto essere gli eventuali strumenti di tortura. Sotto il profilo psicologico la misura ha assolutamente lo stesso significato e la stessa portata. Mi dichiaro pertanto favorevole, naturalmente con l'inserzione proposta dal senatore Battello delle due parole: «in udienza».

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente per ribadire che modifico l'emendamento 2.7 nel senso proposto dal senatore Battello.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* COCO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.22, il parere del relatore è favorevole.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Battello, debbo far rilevare che anch'io in un primo momento avevo pensato quello che lui ha detto, però il problema che riguarda i testimoni minorenni non attiene soltanto al processo minorile che è determinato dalla minore età dell'imputato, bensì a qualsiasi processo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, si tratta di un problema che certamente non si

può affrontare soltanto in questi termini. Sono giustamente preoccupato — come tutti — dall'esigenza di tutelare il testimone, però questo divieto di arrestare il testimone mi sembra che crei anzitutto un privilegio per una persona per la quale tale privilegio è ingiustificato.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo arresteranno per calunnia.

\* COCO, *relatore*. Mi sembra che sia un privilegio ingiustificato. Faccio inoltre notare che è compito del pubblico ministero — perchè è compito della polizia giudiziaria — di impedire che vengano portati avanti reati che si commettono attualmente. Siccome il reato di falsa testimonianza è un reato che si commette attualmente in udienza, non capisco perchè accanto a quel privilegio soggettivo (chiunque sarebbe arrestato commettendo un reato in udienza, ma non viene arrestato un testimone) ci debba essere anche questo privilegio oggettivo, stante che deve essere impedita la protrazione di qualunque reato.

Tutto sommato esprimo parere contrario anche con questa precisazione di «divieto di arresto in udienza», perchè poi i casi di arresto in udienza non se ne verificano tanti e meno ancora ce ne saranno nel nuovo sistema processuale, se non proprio nei casi in cui questa falsità è evidente.

Aggiungo un'ultima considerazione, e cioè che tutto questo mi sembrerebbe, con riferimento alla realtà effettiva dei nostri processi, una incentivazione alla falsa testimonianza.

Quindi per questi motivi esprimo parere contrario. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Anzi, tengo a sottolineare che quasi quasi volevo chiedere di potermi esprimere non come relatore, ma come singolo parlamentare.

Pertanto esprimo parere contrario per tutto quanto ho detto.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, il Governo ritiene che più che trattarsi di una materia processuale si tratti di una materia da codice.

Comunque il Governo dichiara di rimettersi a quella che sarà la decisione dell'Aula.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

**DE CATALDO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Brevemente, signor Presidente, per ricordare al senatore Coco che si parla di testimone sospettato, cioè di arresto in udienza del testimone sospettato di falsa testimonianza. Quindi non si tratta di un testimone imputato di falsa testimonianza.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.81 e 2.57.

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 2.81.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.57.

\* **RICCI.** Signor Presidente, mi sembra che sia opportuna e in qualche modo si coordina con un emendamento che abbiamo già esaminato, su proposta proprio del relatore, in materia di custodia cautelare, cioè di sospensione dei termini, una dizione integrativa molto ampia che lascia quindi grande spazio al legislatore delegato, relativamente alla questione delle letture.

Fermo restando che queste, così come prevede la direttiva, devono essere un modo di acquisizione degli atti — che poi nel nuovo processo non saranno moltissimi — al dibattimento, proprio per l'opportunità di lasciare

al legislatore delegato il potere di stabilire anche altre forme di acquisizione degli atti al processo medesimo, ci sembra opportuno inserire le parole contenute nell'emendamento 2.57 relativamente all'acquisizione al dibattimento degli atti che fanno parte della direttiva n. 58; non quindi quelli relativi all'indagine preliminare, bensì agli incidenti probatori, all'imputazione e così via.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere contrario.

**ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare di poter condividere l'opinione del relatore anche perchè ci si riferisce a dati già acquisiti contenuti nel fascicolo d'ufficio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dai senatori Ricci e Battello.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.82. Stante l'assenza del proponente, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

\* **GALLO.** Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Leone, che, pertanto, illustro.

La relativa direttiva parla dell'obbligo di sospendere e rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento. L'emendamento proposto dal senatore Leone, e che ora ho fatto mio, pone, accanto all'imputato, anche il difensore. Direi che, in una logica di tutela del diritto di difesa, il legittimo impedimento del difensore deve essere giuridicamente rilevante.

**BATTELLO.** Tanto più in un processo accusatorio.

**GALLO.** Mi permetto, quindi, di sottoporre questo emendamento all'attenzione dell'Assemblea e di sollecitarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, questo emendamento tende a sconvolgere una lunga teoria di sentenze della Corte di cassazione che ha sempre stabilito che l'impossibilità di comparire per il difensore non è una causa che possa portare al rinvio del processo. La tesi proposta dal senatore Gallo è comunque molto avvincente, quindi il Governo si rimette alla valutazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Apprezzo l'acuta riflessione del senatore Cioce, però debbo far presente che la stratificazione di decisioni della Cassazione, alla quale egli ha fatto riferimento, partiva da un tipo di procedimento che è diame-

tralmente opposto a quello accusatorio che vogliamo instaurare con questo disegno di legge. In un procedimento accusatorio il ruolo della difesa va avvalorato e potenziato.

È vero, come mi fa osservare il senatore Coco, che in questo momento, essendo in una sede legislativa possiamo prescindere dal parere della Cassazione, ma il rilievo fatto dal senatore Cioce era quanto mai pertinente, perchè il diritto esiste laddove c'è un accumulo ed una stratificazione di cultura purchè ci si mantenga dentro una cornice unitaria. In questo caso è proprio la cornice che viene cambiata nel passaggio da un procedimento misto ad un procedimento tendenzialmente accusatorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Leone e fatto proprio dal senatore Gallo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.83 e 2.23.

Stante l'assenza del presentatore senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 2.83.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 2.23.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo emendamento propone di aggiungere alla fine del n. 78) le parole: «previsione di adeguate garanzie per la difesa». La possibilità per il pubblico ministero di formulare nuove contestazioni, sempre fermamente ancorate ai fatti oggetto del giudizio, non può tuttavia andare a discapito dell'efficace attuazione del diritto di difesa.

Questo è in sintesi il pensiero del Governo.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Voglio brevemente dichiarare la mia piena adesione all'emendamento del Governo.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* COCO, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole anche con un apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo ad introdurre questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Noi voteremo a favore di questo emendamento. Voglio inoltre associarmi all'apprezzamento per la sensibilità dimostrata in questa circostanza dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.24 e 2.8.

Invito i presentatori ad illustrarli.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento 2.24 si illustra da sè.

DE CATALDO. Questo emendamento 2.8 è stato già illustrato parzialmente in sede di discussione generale dal senatore Vassalli. Ritengo l'emendamento importante per sottolineare l'adeguamento alle convenzioni internazionali ed al principio del diritto di difesa.

Per questo motivo insisto affinché l'emendamento venga approvato.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Sono pienamente d'accordo con lo spirito che informa l'emendamento 2.8 presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo. Mi sembra però che sia eccessivamente estensivo — e sul punto si è già espresso il

senatore Vassalli — parlare di imputato contumace o condannato contumace che asserisca di non aver avuto notizia del procedimento a proprio carico. Più conforme a quella che è una realistica meccanica procedimentale mi sembrerebbe parlare di contumace che provi di non aver avuto notizia del procedimento a proprio carico.

Ci si potrà chiedere come può il contumace provare questo, posto che si tratta proprio di disporre l'interrogatorio nel corso del quale egli potrebbe provare di non aver avuto notizia. Debbo rispondere che la prova può essere data anche per iscritto o inviando al magistrato che risulterà competente quegli elementi dai quali si può desumere che egli non ha avuto notizia del procedimento. In questo modo daremmo una concretezza maggiore a questo emendamento e quindi mi permetterei di pregare il senatore De Cataldo di modificare il suo emendamento nel senso che alle parole «asserisca di non aver avuto notizia» si sostituiscano le parole «provi di non aver avuto notizia».

DE CATALDO. Concordo con la proposta del senatore Gallo.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Prendo la parola unicamente per dire che anche noi siamo favorevoli a questo emendamento: il senatore Vassalli ha ampiamente illustrato le ragioni che stanno alla base di esso.

Dato che condivido le osservazioni del senatore Gallo, e mi rivolgo anche al senatore De Cataldo, mi domando se, invece di entrare già nella questione della prova o non prova del fatto di non aver avuto notizia non sia meglio dire semplicemente non «che provi di», ma «che non abbia avuto notizia»; sarà poi il legislatore delegato che disciplinerà più congruamente.

Quindi l'emendamento dovrebbe suonare così: «dichiarato contumace che non abbia avuto notizia...».

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, accoglie tale proposta di modifica?

DE CATALDO. Questa dizione, così modificata dal senatore Ricci, mi trova concorde. Correggo pertanto in tal modo il mio emendamento.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Intendo dire due parole soltanto sull'emendamento 2.24 del Governo laddove si prevede che nei casi indicati nella direttiva n. 82) il termine di prescrizione sia sospeso. Introdurre questa direttiva, a mio avviso, significherebbe sanzionare pesantemente la posizione del contumace che senza sua colpa non ha saputo dell'esistenza di un procedimento a suo carico; in effetti, prevedere una sospensione nel corso della prescrizione significherebbe anche vanificare il senso della interruzione della prescrizione che non può non essere attribuito all'atto che comunque ha dato origine ad un procedimento in relazione al quale il contumace, senza sua colpa, era tale.

Quindi mi sembra un di più, da un lato, e una sanzione incongrua soprattutto rispetto alla nostra volontà di adeguarci agli orientamenti europei, dall'altro.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Esprimo piena adesione alle sensatissime osservazioni del senatore Battello. Assenza di colpa, caso fortuito e forza maggiore impediscono in radice ogni forma di sanzione processuale come sarebbe quella della sospensione del decorso della prescrizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* COCO, *relatore*. Comincio dall'emendamento 2.8 dei senatori Vassalli e De Cataldo. Visto che quest'ultimo ha accettato le correzioni suggerite dal collega Ricci esprimo parere favorevole a questo emendamento co-

si come modificato anche se non vorrei una volta essere più dalla parte della difesa del senatore De Cataldo; forse era più limpida, ma troppo radicale la dizione originaria.

Il contumace si presenta e asserisce, in base a questa sola asserzione nasce l'obbligo di un magistrato di sentirlo; però se quella prima soluzione era più razionale, questa, la seconda, è più saggia e lascia il giusto spazio al legislatore delegato di stabilire poi i meccanismi quando effettivamente sorga quest'obbligo da parte del magistrato di sentire il contumace.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.24 proposto dal Governo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.8 come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal Governo.

**È approvato.**

RICCI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.58. Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. L'emendamento da noi presentato è molto chiaro. Poichè l'impugnazione si snoda attraverso il momento della dichiarazione e il successivo momento della presentazione dei motivi, può ben esserci unificazione dei momenti nel caso in cui il termine decorre dalla lettura della motivazione in udienza quando ciò è possibile.

Quando però ciò non sia possibile, e in udienza c'è solo il dispositivo, occorre prevedere anche nella sintassi della direttiva la diversificazione tra il momento della dichiarazione e il momento del deposito dei motivi. A ciò mira la riscrittura della direttiva.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Esprimo parere favorevole.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.84.

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

\* **GALLO.** Signor Presidente, dal momento che il senatore Leone non è in Aula, con il suo permesso e con il permesso dei colleghi, vorrei fare mio questo emendamento.

L'emendamento, presentato dal senatore Leone, concerne la previsione di una possibilità di impugnare le sentenze di condanna o di proscioglimento per le imputazioni di ingiuria e di diffamazione anche da parte del soggetto privato, cioè di colui che è stato soggetto passivo della ingiuria o della diffamazione, specificandosi opportunamente che in tale ipotesi il termine decorre dal giorno dell'avviso del deposito della sentenza.

Mi rendo perfettamente conto che ci troviamo di fronte ad una innovazione che è abbastanza audace nel quadro attuale del processo, ma quando, al di là di ogni formalismo, poniamo mente alla natura squisitamente personale degli interessi che si assumono — perchè è tutto da provare — offesi dai delitti di ingiuria e di diffamazione, onore e reputazione, che attengono a valori

strettamente intrinseci al significato e alla portata della persona umana, accordare questo potere di impugnazione non mi sembra veramente fuori posto, tanto più nel quadro di un processo nel quale molto opportunamente — e chi vi parla è stato uno dei maggiori sostenitori di questa innovazione — si è dato ingresso a soggetti che appaiono, o possono apparire ad una osservazione di mera approssimazione, estranei all'oggetto del procedimento stesso. Per tali considerazioni dichiaro di essere favorevole a quanto proposto nell'emendamento, da me fatto proprio, presentato dal senatore Leone.

**MAZZOLA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAZZOLA.** Signor Presidente, intervengo per aggiungere ancora una motivazione a favore dell'accoglimento di questo emendamento, che attiene alla diversa considerazione che si deve avere in riferimento alla figura del pubblico ministero nel nuovo procedimento che andiamo a delineare. In effetti, in passato spesso in questi processi era lo stesso pubblico ministero che, in un tipo diverso di configurazione del suo ruolo processuale, si faceva carico delle esigenze di una eventuale impugnazione. Con il nuovo ruolo che assume il pubblico ministero, di parte anch'esso, vengono meno ragioni che in precedenza portavano in casi di questo genere il pubblico ministero a farsi carico anche delle ragioni della parte privata. Sotto questo profilo credo che vadano ricercate una ulteriore ragione e motivazione a favore dello accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Leone e fatto proprio dal senatore Gallo.

**RICCI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RICCI.** Intervengo per dire che non condivido questo emendamento, perchè stabilire un regime speciale per determinati tipi di reato circa i termini della impugnazione e la possibilità dell'impugnazione stessa mi sembra assolutamente improprio. Tra l'altro, po-

trebbero esservi altri casi in cui l'impugnazione dovrebbe poter essere proposta dopo la lettura della motivazione e non mi sembra che possano questi limitarsi soltanto al caso che qui viene previsto, a parte il fatto che la formulazione della direttiva, tra l'altro, non mi sembra fatta in modo assolutamente congruo e meditato. Ma sono soprattutto le considerazioni di carattere generale che mi inducono ad esprimermi in senso contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, non posso che esprimere parere contrario sull'emendamento 2.84 ed anzi pregherei il senatore Gallo di volerlo ritirare. Non si comprende, infatti, per quale motivo in questa fattispecie, quando viene lesa un interesse certamente importante, ma meno importante di tanti altri per i quali la legge prevede pene e sanzioni molto più gravi, perchè solo in questa fattispecie, e non in altre, si debba dare questo eccezionale potere di impugnazione alla parte lesa. Quindi, per questo motivo esprimo un parere contrario.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento per le stesse ragioni prospettate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto che nel caso preso in esame si potrebbe parlare e pensare ad una sperequazione rispetto ad altre figure criminose, come ha accennato il senatore Ricci che in ciò è stato poi richiamato dal relatore.

Occorre, però, fare due considerazioni fondamentali. Prima di tutto occorre considerare la natura degli interessi tutelati dalle

norme che prevedono i delitti di ingiuria e di diffamazione, che attengono all'essenza della dignità e del valore della persona umana. In secondo luogo vi è la constatazione che chiunque abbia pratica di aule di giustizia deve riscontrare, direi, quasi ogni volta che il procedimento ha per oggetto uno di questi reati, che il querelante, la parte offesa, si trasforma, pressochè automaticamente, in un vero e proprio imputato. Il procedimento si rivolge tutto quanto nei suoi confronti e a suo carico. Ora, proprio per questa peculiarità della funzione e della veste che viene ad assumere la parte offesa, mi permetto di insistere per l'approvazione dell'emendamento già presentato dal senatore Leone e che ho fatto mio.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. L'emendamento in questione suscita in me un profondo turbamento, signor Presidente, poichè io sono assolutamente d'accordo sulle ragioni, prospettate adesso dal senatore Gallo, che sono alla base dell'emendamento Leone, in quanto che si sono prodotti una serie di casi in cui inopinatamente si leggevano nella sentenza cose che il dispositivo non lasciava neanche lontanamente immaginare e presumere.

L'emendamento, quindi, nasce da un'esperienza reale, vissuta in modo molto sofferto nel passato, in casi molto noti. Adesso il problema che potrebbe nascere è quello di sapere se dobbiamo arrivare a questa specificazione nella legge-delega, perchè questa mi sembra una delle ragioni, non l'unica, addotta dai sostenitori della tesi contraria.

GALLO. Sì, è così.

VASSALLI. La singolarità dei processi di diffamazione però è nel sistema e nella realtà; essa in altri paesi dà luogo ad una disciplina completamente diversa ed autonoma. Io mi rendo conto che qui certo si prende atto di un'anomalia...

GALLO. Di una peculiarità...

VASSALLI. D'altra parte dobbiamo ricordare che abbiamo stabilito ieri che le ragioni del dispositivo non vengono enunciate all'atto della lettura della sentenza perchè viene enunciata esclusivamente la formula. Anche quella che poteva essere un'apertura attraverso una soluzione diversa, in cui si aprisse lo spazio, come avviene in tanti ordinamenti, ad una sia pure succinta espressione della motivazione, mi sembra ci sia rimasta preclusa dalla pronuncia che ieri abbiamo adottato per ciò che concerne l'espressione della formula terminativa nella lettura del dispositivo.

Pertanto, pur rendendomi conto delle ragioni di opposizione espresse e delle perplessità manifestate anche sotto un profilo generale, aderisco all'emendamento 2.84.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.84, presentato dal senatore Leone e fatto proprio dal senatore Gallo.

**È approvato.**

RICCI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.59. Invito i presentatori ad illustrarlo.

GALLO. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* COCO, *relatore*. Il relatore si augura che venga subito dimenticato l'episodio di un minuto fa ed esprime parere favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.59.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.59, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.25 e 2.60. Invito i presentatori ad illustrarli.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento 2.25, presentato dal Governo, si propone di avvicinarsi al testo della Camera che prevedeva in realtà una forma atipica di patteggiamento fondata sul consenso del pubblico ministero. Con la configurazione che ha assunto, l'istituto perderebbe gran parte della sua utilità, i vantaggi restando limitati alla esclusione della pubblicità.

\* GALLO. Signor Presidente, l'emendamento 2.60, per il procedimento in camera di consiglio che prevede un *iter* abbreviato, viene a circoscrivere le fattispecie rispetto alle quali il procedimento camerale viene a essere ammesso ed esclude l'ipotesi che il procedimento, meglio ancora l'impugnazione, abbia esclusivamente per oggetto la circostanza qualsivoglia attenuante, limitando questo caso a quello in cui abbia ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche.

Inoltre, vengono soppresse l'espressione: «l'esclusione di circostanze aggravanti» e le parole: «la formula di assoluzione». Questo perchè? Perchè le previsioni su circostanze attenuanti, fuori delle generiche rispetto alle quali il discorso appare pienamente consentaneo ad una procedura camerale, circostanze aggravanti e struttura della formula assolutoria possono dare luogo a considerazioni di tale importanza e di tale rilievo, non soltanto puramente giuridico, formale o di fatto, ma anche agli effetti delle conseguenze penali e no della pronuncia. Si pensi all'applicabilità di una causa estintiva del reato, si pensi alle conseguenze extrapenali che discendono da una sentenza, per effetto delle quali appare opportuno addivenire al rito normale.

Se mi è consentito, potrei parlare anche

del perchè si mantiene la formula del contraddittorio anzichè quella che appariva nel testo proposto dalla Camera e di cui il Governo propone la conservazione, perchè ci sembra opportuno sottolineare che si deve trattare di una vera e propria procedura che si svolge, sì, in camera di consiglio, ma nella dialettica accusa-difesa e nella terzietà dell'organo che dovrà pronunciare la sua decisione.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per esaminare le implicazioni degli emendamenti 2.25 e 2.60.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,05).

Avverto che l'emendamento 2.25 è stato ritirato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.60.

\* COCO, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi, ma debbo insistere, anche se non rientra nei miei compiti, che si dimentichi l'emendamento 2.84 precedentemente votato perchè è stato liberamente votato; ognuno ha espresso la sua opinione; tra l'altro è prevalsa l'opinione contraria alla mia. Ora dimentichiamo e andiamo avanti con lo spirito che c'è stato finora.

PRESIDENTE. Questo non lo dice lei soltanto, lo dice il Regolamento. Non si può discutere su quello che è stato già votato.

GALLO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, potrà farlo — se lo riterrà — alla fine della seduta. Prego il relatore di proseguire nell'esposizione del suo parere.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.60.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.9. Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. Signor Presidente, l'emendamento 2.9 mi pare abbastanza ovvio perchè, di fronte all'esigenza della nomina del difensore, certamente deve essere lasciata la libertà in ogni caso all'imputato di nominare un difensore che più gli aggradi senza tener presente l'appartenenza etnica o linguistica dello stesso. Non credo ci sia molto da dire, anche perchè mi pare che sia già stato ampiamente chiarito dal senatore Vassalli nel suo intervento in discussione generale come questo emendamento abbia notevoli implicanze sul tessuto complessivo della riforma, anche con riferimento alle convenzioni internazionali. Raccomando quindi caldamente l'approvazione dell'emendamento in questione.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Prendo brevemente la parola per esprimere il pieno consenso all'emendamento 2.9 e per suggerire, però, che si sopprimano, in quanto non necessarie ed opportune, le parole «in persona di propria esclusiva scelta».

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, mi associo all'emendamento 2.9 e alla proposta di correzione del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'emendamento 2.9 a pronunziarsi sulle modifiche proposte dal senatore Ricci.

DE CATALDO. Esprimo il mio consenso a tale proposta e modifico in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole, tenuto conto anche della soppressione proposta dal senatore Ricci e accolta dal senatore De Cataldo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.10.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. L'emendamento si illustra da sè, essendo una puntualizzazione indispensabile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Sono favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

### ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile salvo che sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;

e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, an-

che ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenni, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 62) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minore imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni.

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;

n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni

e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alla lettera b), sopprimere le parole da: « salvo che sia stato dichiarato che il fatto non sussiste » sino alla fine.*

3.1

IL GOVERNO

*Alla lettera c), sostituire le parole: « esclusione della pubblicità » con: le altre: « disciplina della esclusione della pubblicità ».*

3.2

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per quanto riguarda il primo emendamento, il periodo inserito a partire dalle parole «salvo che» andrebbe soppresso essendo coerente con l'esclusione dell'azione civile nel processo minorile la conseguenza che il giudicato non abbia effetto nei confronti di chi non abbia potuto partecipare al giudizio. È questo lo spirito dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, esso propone che in luogo delle parole: «esclusione della pubblicità» si inseriscano le altre: «disciplina della esclusione della pubblicità». La previsione di un divieto espresso in termini tassativi può vincolare troppo il legislatore delegato, impedendo di stabilire quelle eccezioni che al momento di formulare la completa disciplina della materia do-  
vessero rivelarsi necessarie od opportune.

In taluni casi, infatti, lo stesso minore può avere interesse a far conoscere la propria vicenda processuale. Per riscontro si veda l'articolo 81 del disegno di legge governativo per la riforma del tribunale per i minorenni, nonchè quanto previsto dalle regole minime dell'ONU per il trattamento di minori detenuti.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**COCO, relatore.** Il relatore è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### Art. 4-bis.

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni».

4.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'emendamento si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**COCO, relatore.** Il relatore è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2 e 3, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: «articoli 2 e 3» con le altre: «2, 3 e 4-bis».*

5.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo emendamento è conseguenziale alle decisioni adottate.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### ART. 6.

1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 7, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

**È approvato.**

#### ART. 7.

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presen-

za di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

#### ART. 8.

1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 5 alla commissione indicata nell'articolo 7. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 7, ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

**È approvato.**

#### ART. 9.

1. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 6.

2. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

**È approvato.**

#### ART. 10.

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 50 milioni e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 la spesa di lire 270 milioni per ciascuno anno, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 10.1 (nuovo testo) sostituire le parole: «lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988» con le altre: «lire 3 miliardi per l'anno 1987 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989».*

10.1/1 RICCI, BATTELLO, MARTORELLI, VITALE, BENEDETTI, BONAZZI, MARGHERI, SALVATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Mini-

stero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge».

10.1

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* RICCI. Signor Presidente, prima di illustrare questo emendamento che tende a portare a livelli più congrui gli stanziamenti, peraltro pochissimo rilevanti, necessari per gli studi e per molte altre cose — sarebbe troppo lungo parlare di tutto ciò che è necessario per l'esercizio in concreto della delega — vorrei pregare il Governo di verificare se non sia possibile aumentare gli stanziamenti per l'anno 1987 e per l'anno 1988 rispetto ai 300 milioni proposti con gli emendamenti presentati dal Governo stesso all'inizio di questa discussione.

Mi sono informato e sembra che ci siano difficoltà anche per prevedere uno stanziamento per il 1989. Si tratta di difficoltà di carattere tecnico. Se ci fossero queste difficoltà, saremmo d'accordo nel limitare, come propone il Governo, gli stanziamenti al 1987 e al 1988.

In questo caso però chiederemmo un'integrazione. Per esempio — ma questo è solo un suggerimento per sollecitare il Governo — si potrebbero portare questi stanziamenti ad un miliardo, un miliardo e mezzo per anno. Se questa operazione venisse compiuta, noi saremmo d'accordo nel ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Governo per l'illustrazione dell'emendamento 10.1, debbo ricordare all'Assemblea che la 5ª Commissione — il senatore Covi ce lo aveva comunicato ieri — per quanto riguarda l'emendamento 10.1/1, testè illustrato, si rimette al Governo, mentre ha espresso parere favorevole sull'emendamento 10.1.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Credo che sia possibile questa previsione di aumento da 300 milioni ad un miliardo per il 1987 e il 1988. Mi pare che negli stessi termini stia per parlare il senatore Covi; mi riferisco alla sua funzione di portavoce della Commissione bilancio. Modifico, comunque, l'emendamento nel senso indicato dal senatore Ricci.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Per la verità, signor Presidente, è improprio che io parli a nome della Commissione bilancio perchè ho già parlato ieri esprimendo in sostanza parere favorevole anche allo stanziamento previsto nell'emendamento 10.1/1. Mi ero, invece, rimesso al Governo per la ragione che, poichè questi miliardi proposti dall'emendamento vanno a colpire l'accantonamento nel fondo di parte corrente del Ministero di grazia e giustizia previsto per la riforma del codice di procedura penale, doveva essere rimessa al Governo la valutazione se tale somma poteva essere prelevata. Tuttavia, mi pare che la disponibilità che adesso ha prospettato il Governo, possa raccogliere il voto favorevole di tutta l'Assemblea in quanto l'aumento a un miliardo mi pare sia stato pressochè concordato nei *pour parler* avvenuti fra i Gruppi; è aumento certamente limitato esclusivamente agli esercizi 1987 e 1988 perchè così si fa fronte con le disposizioni della legge finanziaria 1986, non essendo ancora approvata quella per il 1987 e quindi non potendo travalicare il termine del 1988 e comprendere anche il 1989.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 10.1, particolarmente con questa correzione apportata dal Governo alla quale aveva dichiarato di aderire il senatore Ricci.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Data la disponibilità del Governo, ritiriamo il nostro subemendamento e ci esprimiamo favorevolmente sull'emendamento 10.1 del Governo così riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo modificato, nel senso che le parole «300 milioni» sono sostituite con le seguenti «1 miliardo».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

#### Art. 11.

1. La spesa prevista nell'articolo 10 grava, per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986, sui capitoli 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Alla spesa prevista nell'articolo 10, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente: «1. La presente legge entra in vigore due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».*

12.1

LEONE

Stante l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

COCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COCO, *relatore*. Il relatore propone un emendamento 12.2 soppressivo dell'articolo 12 perchè questa drammatizzazione, con l'entrata in vigore il giorno stesso, per una legge-delega sembra una cosa non pertinente.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Esprimo il mio pieno consenso alla proposta del relatore di sopprimere questo articolo. Di fronte ad una legge seria come

questa non credo dobbiamo usare alcuna demagogia; dire che una legge-delega, la quale deve essere esercitata nell'arco di un anno e mezzo e comunque porterà al nuovo codice nell'arco di tre anni, sia importante che entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ancor prima che in qualche modo i membri della Commissione redigente possano vederne il testo, mi sembra sia proprio un'affermazione di tipo demagogico e non seria.

Esprimo apprezzamento, pertanto, per la proposta del relatore.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.2, presentato dal relatore, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, esattamente tre anni fa, nel primo intervento che svolgevo sul bilancio della giustizia del 1983, mi soffermavo su una valutazione della classe politica del Senato della Repubblica, e rammentavo come in questa legislatura, proprio al Senato, questa classe fosse rappresentata da avvocati, da magistrati, da professori universitari,

da vecchi e nuovi legislatori che costituiscono la *élite*, se non addirittura la storia, o gran parte di essa, del diritto italiano degli ultimi trent'anni. Concludevo il mio intervento rivolgendomi una domanda: è mai possibile supporre — dicevo — che neppure questa classe politica sarà in grado di darci nuovi codici e nuove strutture, e in definitiva quella nuova giustizia che la Costituzione repubblicana ha voluto per tutti i cittadini?

Sono lieto oggi, a tre anni di distanza, ampiamente nei margini previsti in quella giornata dal presidente Vassalli, di riscontrare che la risposta più attesa ed importante, la legge-delega sul codice di procedura penale, è venuta all'esame del Senato.

Una risposta che ci viene in un momento di grande turbamento ed incertezza.

Fatti recenti, connessi con il maxiprocesso di Palermo, e che pongono drammaticamente all'ordine del giorno i problemi universalmente validi dell'esercizio del diritto della difesa e della celerità del processo penale, suggeriscono sin dalla fase di approccio col disegno di legge di delega opinioni ed atteggiamenti contraddittori fra loro, se non addirittura antagonistici.

Da una parte, sembra avvalorata la preoccupazione di chi vede, con l'adozione di un nuovo codice di procedura penale, imperniato sul carattere accusatorio, con la piena parità e dignità fra difesa e pubblica accusa, la estrema difficoltà, se non la impossibilità di tenere in vita quella parte ultima e residuale della legislazione di emergenza, che appare ancora oggi indispensabile a fronteggiare il fenomeno, purtroppo non in netto regresso, della grande delinquenza organizzata; dall'altra, trova conforto l'ansia di chi vede nel nuovo strumento processuale la possibilità, tra l'altro, di far fronte con maggiore incisività alla vischiosità di meccanismi procedurali che, ancorchè perfettamente leciti, ostacolano irreversibilmente la soluzione di casi giudiziari complessi come quello di Palermo. È per questo motivo che abbiamo dato il nostro sostegno all'emendamento Vassalli riformulato dal relatore Coco. Dubbi e speranze che si affacciano insistenti nella comune consapevolezza, però, che la lotta alla grande criminalità non deve costi-

tuire remora per l'adozione del nuovo strumento processuale.

Certo è che, una democrazia come quella italiana, che ha varcato il traguardo dei quaranta anni, aveva bisogno non solo di un nuovo codice, ma di un suo codice, il primo codice della Repubblica italiana, come è stato osservato da qualcuno ieri. Era avvertita l'esigenza di svincolare il vecchio rapporto tra Stato e cittadini da una concezione di stampo autoritario, che vedeva nello Stato la somma di potestà nettamente prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle del cittadino imputato, ed avvertita era altresì l'esigenza di ultimare il lungo, faticoso e frammentario cammino che la Corte costituzionale e la giurisprudenza avevano compiuto in questi anni difficili, nell'intento di superare i vecchi schemi del codice Rocco e di adeguarlo ai notevoli mutamenti della società che sono indubbiamente intervenuti in questi quaranta anni. E se anche in occasione del recente dibattito sull'amnistia gli interventi di quasi tutti gli oratori sono stati caratterizzati da un motivo conduttore, quello della comune aspirazione al raggiungimento del traguardo del nuovo codice di procedura penale, come strumento finalmente non solo formale ed interlocutorio a fronte della episodicità degli interventi legislativi spiegati in questi ultimi anni nel settore della giustizia, questo è il segno che questa univocità di intenti e di vocazioni deve passare dal rituale e dallo abitudinario a rilevanti manifestazioni di volontà politica e ad atti legislativi concreti come quelli oggetto della discussione odierna.

Vi è intorno al nuovo strumento di giustizia penale una tale intensità di domanda e una tale ampiezza di aspettative tra gli operatori della giustizia e fra i cittadini che non devono impensierire più di tanto le posizioni di coloro i quali, pochi o molti che siano, recriminano perchè vedono al tramonto quella vecchia concezione che si fondava su una presunta continuità fra l'Italia patria del diritto — da Roma in poi — ed il codice Rocco. Bisogna riconoscere, invece, che questa Italia, l'Italia moderna, ha bisogno di una giustizia moderna e che questa può essere data solo da un nuovo processo penale, di

fronte alla realizzazione del quale poco importa la soccombenza di specifiche istanze e questioni, se pure, di poco momento.

Basterebbe ricordare ancora una volta, fra le tante rivendicazioni che massimamente e spesso in maniera convulsa e confusa si affacciano sul versante della giustizia, quella che sopra ogni altra è avvertita dal cittadino, la rapidità del processo, per trovare ulteriore conforto, ove ve ne fosse bisogno, alla scelta legislativa di oggi. Perfino il famigerato Khomeini, su un versante diametralmente opposto a quello nostro e per motivazioni assolutamente opposte ad ogni senso di elementare giustizia, ha affermato una volta che un processo non dovrebbe mai durare più di mezza giornata. Ma noi, pur di trovare conforto alle nostre tesi, non intendiamo viaggiare nè sui binari del paradosso, nè sui binari della speranza, ma desideriamo esprimere una qualche certezza e, tra queste, quella che il nuovo codice di procedura penale costituirà il punto giusto di equilibrio fra la pretesa punitiva dello Stato e i diritti del cittadino imputato. E potremo dire di aver raggiunto a nostra volta lo scopo, come legislatori e come cittadini, se questo nuovo strumento di giustizia sarà riconosciuto, non da pochi come nemico della loro libertà, ma dai più come garante della libertà di tutti. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale segna una tappa importante nei lavori del Parlamento repubblicano.

È una tappa importante non solo perchè il codice del rito penale assume una funzione preminente nella organizzazione giuridica di uno Stato in quanto regola l'aspetto certamente più delicato del rapporto tra Stato e cittadini, ma anche perchè costituisce quanto meno una parziale smentita alla tesi propugnata da alcuni giuristi, tra i quali il

professor Irti, ieri menzionato dall'onorevole Ministro, secondo la quale, essendo la epoca contemporanea caratterizzata da interessi collettivi, ed anche individuali, organizzati, che premono e che esigono di essere tutelati o regolati, non sussisterebbero le condizioni storico-politiche atte alla redazione di grandi leggi sistematiche, quali i codici tradizionali.

Tesi che certamente non è del tutto priva di aderenza ad una situazione reale, perchè è noto che l'attività delle Assemblee legislative è sommersa, in una società in continua e veloce evoluzione, dalla necessità di continui ed assillanti interventi, spesso di natura settoriale, per regolare i nuovi rapporti socio-economici che si creano o per far fronte a momenti di emergenza, e pertanto non è facile trovare lo spazio e la necessaria approfondita meditazione per le grandi leggi di riforma e soprattutto per le grandi leggi che esigono scelte sistematiche chiare e che coinvolgono aspetti istituzionali e tecnico-giuridici di tanto rilievo, quale è quello relativo alla amministrazione della giustizia penale.

Se dunque è vero che per il varo di questa riforma si è dovuto attendere 38 anni dalla entrata in vigore della Costituzione, che poneva quale principio normativo fondamentale la garanzia del diritto di difesa che doveva fungere da premessa ed impulso alla riforma del rito penale; se dunque è vero che il codice vigente, a prescindere dalla necessità di adeguamento a quel principio, imponeva comunque un intervento per ridare sistematicità ad un corpo che l'ha perduta a seguito dei vari interventi della Corte costituzionale e dei vari e disordinati interventi legislativi per modifiche parziali, è anche vero che non possiamo non valutare come un evento di grande rilievo il voto che il Senato si accinge ad esprimere: di grande rilievo per il lungo travaglio che la riforma ha comportato da quando il primo progetto di legge-delega fu presentato dal Ministro della giustizia dell'epoca, onorevole Oronzo Reale, nell'anno 1964, che portò alla legge 3 aprile 1974, n. 108, che poi non ebbe attuazione perchè bloccata dalla esplosione della criminalità terroristica e mafiosa. Esso è di grande rilievo anche per il contenuto della normativa di delega, fondata sui precetti di fondo, posti a

premessa dell'articolo 2, secondo il quale l'emanando codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali in materia di diritti della persona e del processo penale e ai caratteri del sistema accusatorio.

Sono state poste in evidenza nel corso del dibattito, ed in particolare con l'abituale chiarezza da parte del senatore Vassalli, sia la difficoltà di assumere quale perfetta categoria giuridica il termine «accusatorio», sia, ammesso che il termine possa essere assunto come indicazione di un sistema bene individuato, quella di inquadrare esattamente il sistema procedurale che risulta dalle norme di delega in quella definizione.

Il problema di fondo è costituito dalla antica questione della funzione del pubblico ministero, della separazione delle carriere del magistrato giudicante e del pubblico ministero, della autonomia del pubblico ministero o del suo inquadramento gerarchico nell'ufficio della procura della Repubblica.

Così pure altre norme, come quella della possibilità del giudice di indicare alle parti temi nuovi o incompleti e di svolgere domande dirette e di disporre autonomamente l'assunzione di mezzi di prova, introducendo elementi spuri di inserzione del giudice nel processo «delle parti», che è la sostanza tipica del rito accusatorio, attribuendo al giudice una funzione che va al di là di quella che dovrebbe essere l'unica sua propria, cioè quella di giudicare sulla base delle prove portate dalle parti.

Tuttavia pare a noi che il giudizio sul testo debba essere favorevole, perchè si istituisce un tipo di processo nel quale le garanzie procedurali di difesa e l'esigenza di difesa sociale possono trovare sufficiente armonizzazione. Particolarmente degna di apprezzamento pare la separazione fra i poteri dell'accusa e quella della funzione giudicante per quanto attiene alle norme di coercizione personale, essendo riservata al giudice la decisione di disporla con provvedimento motivato, quando ricorrano le condizioni indicate nella direttiva n. 60.

Così pure la delega propone una concreta razionalizzazione delle indagini preliminari,

aggredendo uno dei punti più sconcertanti dell'attuale procedura, costituito dal doppio inutilizzo del giudice istruttore, figura confusa tra pubblico ministero e giudice, fonte di dispersioni di tempo a causa del continuo passaggio di atti tra i due uffici.

Il che fa sperare in una sostanziale accelerazione dei processi: accelerazioni che dovrebbero essere ulteriormente consentite dalle prescrizioni del giudizio direttissimo, del giudizio immediato, del cosiddetto patteggiamento e della possibilità della sentenza di merito nell'udienza preliminare a richiesta dell'imputato assentita dal pubblico ministero, istituti che dovrebbero produrre uno sfolgimento del contenzioso con una pronta definizione dei casi di lesione della legge penale di minor rilievo.

D'altra parte, il disegno di legge si è fatto carico di particolari situazioni, cioè di idonee previsioni per i più gravi procedimenti per giudicare la criminalità organizzata, quando alla direttiva n. 49 si prevede che le indagini possano essere concluse nel termine di due anni, assai più ampio di quello ordinario, nel caso di processi contro la criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali da indicare specificamente nell'emanando codice.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, saranno le speranze di assicurare un processo riformatore che consenta un'amministrazione della giustizia più efficiente, che risponda a queste esigenze di difesa sociale e ad un tempo sia fondato su altrettanto giuste esigenze di garanzia della difesa, appagate dall'entrata in vigore del nuovo processo? Le premesse probabilmente esistono nelle norme che stiamo per varare e che è auspicabile possano entrare prontamente in vigore, per essere poi tradotte nel triennio complessivamente previsto nel nuovo codice, concludendo sollecitamente l'iter parlamentare per la legge delega.

Ma certo è che il nuovo codice potrà raggiungere l'obiettivo ambizioso che si prefigge, che noi ci prefiggiamo, se concorreranno altre premesse.

Anzitutto un'opera puntuale e feconda di preparazione delle strutture necessarie ad accogliere il nuovo rito con tutta la sua carica innovativa che comporta specie per la

fase dibattimentale, con la necessità di prontezza di verbalizzazioni, di acquisizione di attrezzature, di predisposizioni di aule adeguate, di personale specializzato ed efficiente. Non insisto su questo punto, in quanto esso appare di tutta evidenza ed è preoccupazione profondamente radicata in tutti coloro che hanno affrontato ed affrontano questo problema. Se la amministrazione saprà tempestivamente adeguarsi a questo compito non semplice ma essenziale, sarà anche più facile superare le resistenze che possono venire da chi — giudici, avvocati, ausiliari — dovrà certamente fare uno sforzo per uscire da vecchie abitudini che si sono incrostate nella macchina arrugginita del processo penale.

Ma la preoccupazione circa la predisposizione delle strutture non esaurisce, a mio avviso, l'ambito delle cose da fare.

Vi sono altri presupposti che sono altrettanto essenziali per la riuscita della riforma del rito penale. Tutto si tiene, e si tiene per lo meno per due altri aspetti, che d'altra parte sono stati esplicitamente indicati nell'invito rivolto dal Presidente della Repubblica al Parlamento a «dare priorità incondizionata» alle «riforme nel campo della giustizia», e cioè il nuovo codice di procedura civile e la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Un più corretto, un più efficiente, un più rapido corso della giustizia civile è ormai una necessità improcrastinabile. Qui l'intervento non è reso necessario per adeguare le norme a norme costituzionali. Il codice del 1942 non è affatto il frutto di una concezione autoritaria, è il frutto degli studi della gloriosa scuola italiana del diritto processuale civile, sui quali il regime non ha affatto influito, e la riforma si impone, nell'ambito ancora di quei principi fondamentali dell'oralità e della concentrazione che quella scuola ha patrocinato, adeguandoli però ad una domanda di giustizia che è mutata soprattutto sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo. E la riforma si impone perchè una giustizia civile più efficiente e più pronta concorre anch'essa a combattere la criminalità, perchè infonde nel cittadino maggiore fiducia nella società, oltre a sconfiggere determinati

aspetti della criminalità legati ai traffici e agli scambi.

Così è essenziale prontamente intervenire per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Basterebbe l'accento che ho fatto alla separazione nella carriera tra pubblico ministero e giudice per affermare la sua intima connessione con la riforma del rito penale; ma non è tutto perchè sussistono problemi di accesso, di preparazione dei giudici, di aggiornamento della professionalità, di criteri di progressione nella carriera, di funzioni direttive, che vanno tutti affrontati e che pure sono intimamente legati al buon esito delle riforme.

Vi è infine un'altra questione di fondo. Il lamento per l'insufficienza dell'amministrazione della giustizia penale è generale, è scontato in ogni discorso, ma quanta parte delle disfunzioni, dei ritardi, dell'interminabile lentezza dei processi non è dovuta all'enormità della materia penale che la legislazione produce ed al conseguente carico di procedimenti che si scaricano sul sistema? Io credo che si criminalizzano in modo eccessivo i comportamenti di evasione ai precetti legislativi, anche quando sarebbero sufficienti sanzioni di carattere amministrativo, e anche qui una giustizia civile e amministrativa più rapida ed efficiente per ricondurre i rapporti all'equilibrio voluto dalle norme precettive.

Con l'auspicio, dunque, che Governo e Parlamento affrontino con la dovuta tempestività anche questi nodi, a mio avviso intimamente connessi per un armonico miglioramento dell'amministrazione della giustizia, il Gruppo repubblicano annuncia il suo voto favorevole.

GOZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, siamo tutti consapevoli dell'importanza di questo momento, in cui arriva all'approvazione da parte del Senato questo disegno di legge-delega.

Vorrei sottolineare un piccolo fatto, molto

interno: avviene assai di rado nella storia dei nostri lavori che una legge così importante venga approvata di venerdì. La volontà concorde che ieri ha deciso di portare a termine in questa settimana questo disegno di legge, mi sembra un giusto segno dato al paese; una volontà concorde che ha presieduto del resto al lungo dibattito in Commissione giustizia e, salvo qualche eccezione, anche al dibattito in quest'Aula.

Si conclude una fase di una storia lunga (è stato rilevato da tanti) che parte da più di venti anni fa, che è segnata dal fallimento della delega del 1974. Il traguardo finale, il primo codice nella storia della Repubblica, è ancora lontano, però è a portata di mano la possibilità di avere la legge-delega prima della fine del 1986, secondo un auspicio che il Governo e le parti politiche tante volte hanno ripetuto. Se questo sarà possibile, sarà una gioia per tutti.

Poi ci sono i tre anni previsti dalla legge per l'elaborazione e la scrittura del codice, cioè si andrà al 1990. Se l'ultimo decennio del secolo vedrà il nuovo codice di procedura penale entrare in funzione, la Repubblica avrà certamente fatto un balzo in avanti nella fedeltà alla Costituzione per una giustizia più giusta, secondo uno *slogan* di moda in questi giorni, perchè — lo speriamo tutti, in qualche modo ne siamo certi — questo nuovo codice ci salverà dalla contraddizione tra una durata (che ci viene rimproverata anche in sede internazionale) della carcerazione preventiva e la lentezza e la lunghezza dei processi; un pendolo perverso di cui nei lavori parlamentari viviamo spesso, purtroppo, la sofferenza.

Per quanto riguarda l'accelerazione dei processi, lo abbiamo detto tutti, questo è lo scopo primo ed essenziale del codice, questo è ciò che interessa al cittadino. Questa legge delega e il codice che ne seguirà potranno riuscirci meglio di quanto non avrebbe fatto il codice del 1979, attraverso l'eliminazione della fase istruttoria, attraverso la diversificazione dei riti a seconda del tipo di processo, attraverso l'allargamento del patteggiamento.

Vorrei notare una netta crescita rispetto alla legge delega del 1974; nessuno, mi pare,

l'ha rilevata. Cioè l'articolo 3 sui minori. Finalmente in questo caso constatiamo che le disposizioni per i minori sono queste, mentre tante volte ci limitiamo a dire: «in attesa che si faccia la riforma per i minori». L'interesse prioritario dei minori, che credo sia uno dei criteri fondamentali per misurare la civiltà di un popolo, in questa legge finalmente lo abbiamo rispettato.

Notava il senatore Gallo, ieri, a conclusione del suo intervento, che un codice è opera di una comunità nazionale stabile, concorde sui valori da perseguire e capace di esprimerli nel diritto. Già nel suo dire c'era qualche dubbio, qualche riserva. Sarebbe certo un trionfalismo indebito e illusorio pensare che fosse così. Certo, siamo ancora lontani dal poter affermare di aver costruito una situazione di questo genere, di stabilità e di concordia; tant'è vero che abbiamo rinunciato, ormai da tempo — tutti i tentativi parlamentari hanno fallito, hanno subito uno scacco — al nuovo codice sostanziale, anche se è ingiusto dire che è sempre in vigore il codice fascista, il codice Rocco, tali e tanti sono stati i colpi d'ascia, le modificazioni e le innovazioni che la Repubblica ha apportato.

D'altronde, la procedura, la forma, non è meno importante della sostanza. Tanto più — lo ricordava il senatore Covi ora — che abbiamo all'ordine del giorno anche il nuovo codice di procedura civile.

Penso sia legittimo aspettarsi, sperare, che l'unanimità o quasi (salvo qualche voce autorevole, quanto isolata, del Senato, forse del Parlamento), questo vasto consenso si trovi domani anche tra gli operatori, tra i magistrati, gli avvocati, i cattedratici, che saranno chiamati a studiarlo e ad applicarlo, certo con un notevole, difficile cambiamento di mentalità, di cultura, di modo di pensare, di agire e di comportarsi.

Questa è la prima difficoltà grave che il nuovo codice incontrerà e che certo nessuna legge può vincere. Ci sono poi gli ostacoli, lo sappiamo benissimo, le difficoltà delle strutture, materiali, organizzative, ordinamentali e tutti lo hanno ricordato. È importantissimo, quindi, l'ordine del giorno che ieri è stato presentato praticamente da tutti i

Gruppi ed è stato accolto dal Governo e approvato all'unanimità, affinché il Governo stesso entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre la Commissione redigente, la Commissione Pisapia, sarà nel pieno del suo lavoro di scrittura del codice, presenti un piano per tutti gli interventi necessari, con le sue cadenze di realizzazione delle varie fasi per evitare che vi sia un altro pendolo perverso più generale, quello troppo spesso verificatosi di una buona legge che poi rimane inattuata per carenza di strutture. Nel 1990 anche le strutture dovranno essere pronte ed è questo un impegno per tutti noi. Ciò vuol dire reperire molte più aule di quelle che oggi sono a disposizione. So che a Firenze, ad esempio, il nuovo codice sarebbe inapplicabile perchè non si saprebbe dove fare le udienze preliminari, se non forse negli uffici stretti e pieni di carte dei magistrati.

Vi è poi il problema degli strumenti di verbalizzazione e quello del patrocinio dei non abbienti. A questo riguardo so che esiste un disegno di legge governativo che però ancora non conosco; in questa sede ribadisco l'idea di compensare gli avvocati per tale forma di patrocinio non soltanto con stanziamenti appositi, ma anche con detrazioni fiscali, intese cioè come compenso per una prestazione sociale. È un'idea questa che ancora non è stata recepita nel nostro paese.

Vi è poi il problema della dislocazione dei magistrati, forse il più difficile per quello che riguarda le strutture.

Per quanto riguarda il nuovo ordinamento giudiziario, rimango molto perplesso di fronte a questa delega in bianco al Governo stabilita con l'articolo 4-bis per la revisione di tale ordinamento, revisione che costituisce uno degli ultimi adempimenti costituzionali; ed è proprio sul piano costituzionale che non so quanto sia accettabile questa forma generica di delega. Anche se quella del giudice monocratico penale di prima istanza è un'idea che si deve abbandonare, voglio qui riproporre la questione del giudice di pace con qualche competenza anche penale per liberare i magistrati per i grandi reati. Ribadisco cioè l'idea di affidare le funzioni del giudice di pace agli anziani, ai pensionati:

avvocati, magistrati, insegnanti, che potrebbero diventare giudici di quartiere. Siamo lontani da ciò, però bisognerebbe pensarci ed anche questa legislatura passerà senza che la figura del giudice di pace venga definita. Ricordo che la scorsa legislatura il Senato approvò un disegno di legge sul giudice di pace che poi però non venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Un ordinamento giudiziario nuovo significa anche la revisione delle circoscrizioni; tema annoso, ripetuto, la cui ripetizione rischia di diventare liturgica, ma con il quale dobbiamo confrontarci per un impiego razionale del personale esistente, per la difformità enorme dei carichi di lavoro tra i singoli magistrati. A questo riguardo siamo feroce-mente avversi a qualsiasi ipotesi di aumento del numero dei magistrati. La depenalizzazione ulteriore dei reati insieme ad altre iniziative sono cose su cui tutti concordiamo, ma che non riusciamo a concludere. La riforma dell'ordinamento professionale forense è un'altra questione che abbiamo all'ordine del giorno in Commissione giustizia ed abbiamo deciso che la avvieremo presto.

Tali e tanti, signor Presidente, sono i compiti, i cambiamenti, le realizzazioni necessarie perchè il nuovo codice entri in vigore e funzioni realmente senza peggiorare l'amministrazione della giustizia che la nostra convinzione favorevole, affinché non vi sia un ulteriore imprecisato rinvio e non si vada incontro ad un nuovo fallimento, somiglia, in qualche modo, ad una scommessa. In questa scommessa la Sinistra indipendente, compatta e unanime come succede di rado, grata agli eminenti colleghi che hanno lavorato con intelligenza e passione attorno a questo testo, convinta che il loro lavoro e la loro fatica siano valsi a migliorare notevolmente il testo pervenuto dalla Camera, punta sul sì. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, le moti-

vazioni del voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale sono profonde ed articolate. Se io aggiungo che sono anche sentite forse corro il rischio che qualcuno, certo non in quest'Aula, magari qualcuno affezionato all'idea della politica come cinismo se pur nel senso più nobile, mi contesti una sorta di reato di debolezza umana.

Se ben ricordo, però, mi è sembrato di cogliere in qualche cenno del ministro Rognoni, ieri sera, anche il diritto ad una certa emozione che in me è stata attivata e stimolata dal ricordo che il presidente Vassalli faceva della V legislatura, quando, sul solco aperto da decisioni fondamentali della Corte costituzionale, discutevamo sul doppio binario le novelle di allora e la riforma del codice di procedura penale, con zone di interferenza e di sovrapposizione che nella nostra passione di quei tempi non era facile evitare.

Noi comunisti abbiamo una duplice consapevolezza: quella di aver concorso, in un lungo arco di tempo, all'elaborazione di un testo che reca anche l'impronta marcata del nostro impegno e, se me lo consentite, onorevoli colleghi, della nostra cultura, e quella di aver concorso all'elaborazione di questo testo, che è un testo di tutti, quindi anche nostro, ma che — e questo credo sia il punto politico decisivo — non è in particolare il testo di alcuno in questa Assemblea. Mi sembra che tutta la lunga storia della riforma, ma in particolar modo il dibattito in Commissione, in Assemblea e ancor più gli emendamenti con le loro significative sottoscrizioni, stiano a dimostrare quanto questo sia il vero nodo politico sul quale oggi facciamo il punto con il nostro voto finale.

Voglio ancora aggiungere un'altra considerazione: noi arriviamo al voto, che si preannuncia largamente favorevole, avendo alle spalle un cammino che è stato contrassegnato anche da passaggi cruciali, soprattutto il passaggio dalla delega del 1974 — l'hanno già ricordato altri — al progetto del 1978, al parere favorevole della Commissione consultiva nel 1979 e poi al disegno di legge dell'VIII legislatura. Debbo confessare che ci fu un momento in cui sembrò che ormai cadessero le grandi speranze che si erano attivate

negli anni precedenti. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere — non sono mai stato un pentito nè in questa, nè in altre materie — che nelle angosce di alcuni mesi e di alcuni anni anche noi ci chiedemmo se veramente ormai non bisognasse arrendersi ad una certa realtà. Non ci siamo arresi. Scusate, non voglio dire queste cose con enfasi.

Ci fu la stagione dei grandi, forse dei troppi entusiasmi, ci fu l'emergenza e qualcuno ci ricordò che, mentre immaginavamo la Repubblica di Platone, non ci accorgevamo che sotto i piedi il terreno cambiava e lo scenario di fronte a noi stava mutando con estrema velocità, come per i morti in una tragica ballata poetica di stampo nibelungico. Ci fu invece poi la forte rivendicazione di un patrimonio di cultura, di attesa e di elaborazione che si era formato intorno a questa grande idea del nuovo codice di procedura penale.

Certo non siamo ancora alla fine; ci troviamo, se è consentita l'immagine, nel momento in cui il pilota comunica di avere iniziato la discesa verso l'aeroporto di destinazione. Oggi abbiamo un sufficiente grado di fiducia e quindi di apprezzabile certezza di essere arrivati veramente al termine; abbiamo superato una prova, che è stata esposta ai pericoli e anche ai danni prodotti in un periodo abbastanza lontano ormai nel nostro ricordo.

Ci si potrebbe domandare: questo nuovo codice di procedura penale, lontano ancora nella sua articolazione definitiva, sarà sufficiente a risolvere tutti i gravi, complessi problemi della giustizia? Guai a dire questo! Non lo diciamo più. Siamo in presenza di una situazione delicatissima, per tanti versi nuova; e vi è una crisi dell'idea di giustizia. Credo che oggi stia maturando un fatto nuovo i cui confini non siamo ancora in grado di afferrare e racchiudere nel loro orizzonte: c'è un'inquietudine di giustizia. Il problema giustizia è stato visto per tanto tempo in un'ottica apprezzabile, ma forse angusta: quella del rapporto e quindi dell'equilibrio tra poteri dello Stato e tra organi ed ordini che esercitano tali poteri. Dobbiamo cominciare a considerare la giustizia come servizio per i cittadini, come valore costituzionale, come diritto civile prima ancora che politico da

affermare e rendere praticabile, prima e al di sopra delle tante riforme di ordinamento e di legislazione. Questa è un po' la grande scommessa di oggi: si afferma l'esigenza di una giustizia come concreta attuazione dell'idea di uguaglianza.

Non c'è tempo, onorevole Presidente, di fare esempi; voglio dire che ci sono tanti osservatori privilegiati. Se prendiamo quello della giustizia politica, dobbiamo dire che non è un caso che proprio in questa legislatura stiano marciando, e velocemente, la riforma dei procedimenti d'accusa per i reati ministeriali e, per quanto di giustizia sia ricompreso nella materia che attiene alle prerogative parlamentari, anche la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, che ha fatto un po' capolino in uno dei nostri emendamenti.

Il punto è che mentre c'è questa nuova grande idea di giustizia, la giurisdizione si blocca. Mi sono sembrati molto utili i cenni del senatore Covi al processo civile. Onorevole Sottosegretario, dico questa cosa anche con il gusto della provocazione: il processo civile in Italia non esiste più. Capisco i limiti di questa affermazione schematica, ma la giustizia civile soffre di questo male, c'è una trasposizione della dottrina del *first use*, della politica estera ridotta a politica militare, nel giudizio civile, per cui quel che conta è il ricorso al provvedimento d'urgenza, al provvedimento cautelare e, nella giustizia amministrativa, il ricorso alla sospensiva e alla inibitoria: si dà il primo colpo, poi il resto si vedrà.

Dobbiamo quindi porci veramente questo problema e mi pare che la nuova idea, che sta per diventare praticabile del nuovo codice di procedura penale, abbia un grande valore nel senso che viene comunque avviato un discorso, un cammino, anche se sarà ancora non facile e cosparsa di possibili insidie verso quello che è stato sempre definito il codice della libertà. Quindi non il nuovo codice di procedura penale come mitizzazione di una possibile soluzione di tutti i problemi della giustizia (forse questo l'abbiamo detto anche troppo in epoche passate) ma come ragione di concorso notevole alla soluzione dei problemi della giustizia.

Qual è il nodo fondamentale? Passiamo ad un processo di tipo accusatorio; direi meglio che c'è una transizione (mutuo il termine dagli enormi problemi dell'America latina, onorevole Presidente, la transizione è una cosa diversa, che sta sempre tra incertezze e speranze) al sistema accusatorio. Si dice e si obietta che non è il sistema accusatorio puro, ma, scusate, questo dibattito fra purezza e realtà di norma sta nella stratosfera. Forse noi comunisti abbiamo il gusto della storicizzazione, ma io voglio rifarmi un po' alle storie e al costume come risulta dalle singole storie; se prendiamo un modello dai paesi di *common law* non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo una storia che gronda invece legislazione scritta (il che è tipico dei paesi di *civil law*); purtroppo dalle glorie giustiniane siamo diventati anche il paese dei commi, dei capoversi eccetera e certi conflitti che non si risolvono in altra sede talvolta si ha l'ingenuità di farli risolvere alla *Gazzetta Ufficiale*.

Sarò forse un po' dissacrante, ma veramente questa polemica non la capisco perchè poi, facendo un rapido *excursus* di diritto comparato, vediamo che anche i sistemi di *common law* non sono poi così puri. Attingo questo paragone dalle esperienze di quella utile indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari che abbiamo svolto nelle capitali europee; il sistema britannico non conosce la inviolabilità dei parlamentari, però c'è la previsione per cui se il giudice non sta negli schemi del suo dovere, il Parlamento può mandare un funzionario ad arrestarlo — così ci si disse allora — perchè resti nella torre di Londra finchè piaccia alla regina. Ma questo — si aggiunse — non è mai avvenuto. Non è questo forse un correttivo? Mi fermo qui senza richiamare l'esperienza di altri paesi.

I caratteri e il temperamento della delega consistono, lo hanno detto tutti e non sto a ripeterlo, nella rapidità e nella tempestività dell'intervento penale: per una credibilità e per la pratica concretezza dell'idea e dell'efficacia della giustizia penale. Voglio fare una riflessione personale, anche se svolgo una dichiarazione di voto a nome del Gruppo comunista, una riflessione ad alta voce su

questo punto perchè qui qualcuno ne ha fatto cenno. L'esercizio del diritto della difesa e quell'importante definizione della funzione dell'avvocato come collaboratore della giustizia: questi due concetti coincidono, si sovrappongono, hanno gli stessi confini? Ho l'impressione che la zona di confine qualche volta sia attraversata da settori del porto delle nebbie. E vorrei domandare a tutti quelli, non li chiamo singolarmente perchè farei torto a qualcuno, che si sono fatti le ossa con una lunga esperienza del processo penale: l'idea del tempo come medicina è stata sempre una affermazione dell'avvocato come collaboratore della giustizia o una risorsa dell'esercizio del diritto di difesa? Onorevoli colleghi, sappiamo tutti cosa significhi discutere un processo non dirò nella giornata, come diceva il senatore Franza, perchè quell'esempio di Khomeini aveva tanto il sapore di plotone di esecuzione costituito in collegio giudicante, ma otto mesi dopo o quattro anni dopo. Quindi, rapidità, efficienza e trasparenza, che vedo anche come laicizzazione — uso termini abbastanza consueti — e caduta di certe sacralità del processo penale. Capacità di uscire dall'emergenza e di affrontare invece i gravi problemi posti da una emergenza che oggi si sta manifestando anche all'interno degli strumenti del processo penale, magari quando meno lo si aspettava: il processo di Palermo è un esempio di tutto questo.

Ai caratteri aggiungerei i punti qualificanti: fondamentali sono la terzietà del giudice e l'idea nuova di un sistema accusatorio compatibile con tutto ciò con cui deve essere reso compatibile. Non dirò altro perchè farei una elencazione di cose del resto acquisite alla discussione generale. Per il nostro Gruppo le ha dette assai bene, con la grande passione con cui ha vissuto questi tre anni, il collega Raimondo Ricci; ma quanto dico per Raimondo Ricci potrei dirlo per il senatore Gallo, per il senatore Vassalli, per il senatore Coco, per il senatore Battello, per tutti gli altri, senza far torto ad alcuno.

Veniamo al punto fondamentale: cosa dobbiamo mettere in cantiere insieme a questo grande programma? Io direi che occorre soprattutto marciare ancora sulla linea della depenalizzazione iniziata nel 1981, perchè se

siamo tutti d'accordo nel ritenere che una delle ragioni del sovraccarico, e quindi della crisi giudiziaria in Italia, è determinata anche, e forse in misura apprezzabile, dalla obbligatorietà dell'azione penale, del resto sancita dalla Costituzione; e se siamo anche d'accordo sul fatto che riguardo a questo non si può fare niente perchè — parliamoci chiaro — c'è una diffidenza reciproca tra le istituzioni, e forse anche tra le parti politiche; allora bisogna che ci mostriamo più fedeli anche a quel principio per cui la storia del diritto penale è stata definita come una storia di continua abolizione della pena. Ma non deve trattarsi di abolizione della pena qui e di ripenalizzazione caricata altrove: anche questo è un vizio dal quale molto spesso non riusciamo ad essere esenti.

A questo proposito voglio ricordare che abbiamo ascoltato sere fa, in una delle integrazioni conoscitive al dialogo parlamentare — importante iniziativa di cui va dato merito al Presidente del Senato — quella pregevolissima conferenza del Ministro per l'ecologia della Repubblica democratica tedesca, il dottor Reichelt, con cenni al diritto e alla penalizzazione efficace in un settore nel quale veramente si può giungere alla istituzione di precisi confini sanzionatori. Lo ricordo perchè la penalizzazione va fatta con scelte mirate, con grande prudenza ed equilibrio.

Concludendo, quali sono le ragioni di fondo? Il vecchio codice, il codice attualmente vigente, ha retto, regge più o meno bene ma a prezzo di interventi di urgenza. Il senatore Covi ricordava il guardasigilli Reale che, mi pare, parlò in quegli anni del codice demolito: un edificio che si ripara da una parte e crolla dall'altra. In sostanza, su questo codice, si è operato sempre con una norma di chiusura. Ecco perchè codice di procedura penale uguale codice della libertà: perchè alla fine c'era sempre una norma relativa alla privazione della libertà personale: su tale norma si scaricavano tutte le tensioni, tutti gli allarmi.

Ora questo edificio è vetusto e gli interventi eseguiti sono stati zigzaganti. Mi fanno ricordare, per portare un esempio, un certo tipo di interventi che si eseguono sugli edifici con l'apposizione dei «vetrini», che nel linguaggio dei muratori vengono chiamati

«spie». Mi viene in mente in proposito un tale che una volta mi disse che nella sua casa c'erano più spie di quanto ce ne erano state in tutta la seconda guerra mondiale. E a Palermo, per così dire, si è rotto un vetri-  
no: ma non è così che si può andare avanti.

E allora, questo codice è la sanatoria di tutto? No, però cambia l'impianto della struttura processuale. Abbiamo predisposto un telaio che pensiamo possa resistere. È chiaro che dovremo affrontare una fase non facile di sperimentazione, di controllo della fattibilità, di collaudo di questa legge e del codice in cui essa sarà tradotta. Certo è — e questo lo dobbiamo sottolineare — che si tratta del primo codice della Repubblica italiana. Il ministro Rognoni ha fatto molto bene — ed in ciò è stato ripreso anche dal senatore Covi — a riportarsi alla tematica, alla quale peraltro io guardo con molto interesse, della fine delle grandi codificazioni. Però, se ricordo che venti anni fa si cominciò a dire, anche con autorità scientifica, ma con parole che sembravano provenire da un incubo del passato, che solo i regimi autoritari hanno la forza di fare i codici, ripensando al prezzo in libertà che ciò ha imposto quando è avvenuto, io credo che occorra sottolineare con grande enfasi — in questo caso l'enfasi mi sembra appropriata — il fatto che ci avviamo ad avere il primo codice della Repubblica italiana.

Non vorrei scandalizzare me stesso e gli altri — e concludo, signor Presidente — dicendo che questo avviene di fronte a un codice che, con l'altro, quello penale, noi continuiamo — e giustamente — a definire codice fascista. Ma dicendo anche — e credo che abbiamo le carte in regola per poterlo affermare — che quelli erano i codici della società italiana del 1930, nella quale poi si inseriva il regime politico che aveva soggiogato l'Italia del 1930. E allora, signor Presidente, visto che lei mi ha già garbatamente invitato a concludere il mio intervento e visto che per me non c'è niente di più terribile che parlare a dispetto dell'orario o degli ascoltatori, mi avvio senz'altro alla conclusione dicendo che noi comunisti esprimiamo un voto favorevole con soddisfazione, ma senza enfasi e con quel tanto di prudente realismo che è sempre bene accompagnare

ad una grande speranza. Se mi è permesso poi di cogliere la sintesi di questa sintesi, dirò che questo voto è assistito da un forte grado di ottimismo della nostra volontà. E mi sembra che questo non sia poco. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, desidero esprimere il voto convinto del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana a questo disegno di legge di delega, che rappresenta il punto di arrivo di una lunga opera intrapresa nella legislatura iniziata nel 1968 e terminata nel 1972, approdata nella prima delega del 1974 e che, dopo alterne vicende legate a una fase difficile della storia del nostro paese, si trova oggi qui ad una svolta significativa, che abbiamo tutti la convinzione potrà essere quella decisiva. Ricordo quando nel 1972 alla Commissione giustizia della Camera con i colleghi Benedetti e Ricci discutemmo la delega di allora e ricordo che in quella delega inserimmo alcuni importanti istituti che hanno poi caratterizzato quella successiva. Ricordo poi come in Aula, con un emendamento che attraversava tutte le parti politiche, fu inserito quel passaggio dell'udienza preliminare che non è parte secondaria nel disegno del processo che si è andato deli-  
neando.

GALLO. Ciò fu dovuto, senatore Mazzola, a una sua felice iniziativa.

MAZZOLA. La ringrazio dell'apprezzamento, senatore Gallo. Ricordo anche come quella fu la stagione delle grandi riforme garantistiche. E ricordo a me stesso come fra i guasti peggiori, oltre agli altri che furono prodotti nel nostro paese dall'ondata di criminalità e di terrorismo, vi fu quello di aver fermato quella stagione del garantismo e di avere bloccato anche il cammino della riforma del codice di procedura penale. Noi ab-

biamo vinto quella sfida con il terrorismo con le leggi che avevamo a disposizione, con leggi che non possono essere ritenute eccezionali, utilizzando gli spazi previsti dalla Costituzione, senza farci trascinare ad alzare il livello dello scontro; all'indomani di questa vittoria era giusto e logico riprendere il cammino verso il grande traguardo di un nuovo processo penale, perchè è sul processo penale che, più che su ogni altro aspetto della politica giudiziaria, si misurano le grandi democrazie. E credo che le idee-guida di questo disegno di legge — l'aver terzariato il magistrato giudicante, l'aver posto sullo stesso piano il pubblico ministero e le parti private, l'aver previsto la preminenza dell'istruttoria dibattimentale nel libero contraddittorio delle parti con l'interrogatorio incrociato, rispetto all'istruzione sommaria e formale che prevalevano nel codice precedente — siano punti fondamentali di un processo che certamente cammina nella direzione delle migliori garanzie per l'applicazione della legge, delle migliori garanzie per l'imputato e delle migliori garanzie perchè si abbia rapidamente giustizia.

Certo, noi sappiamo che la strada è ancora lunga e che, come è stato giustamente ricordato stamattina, ci sono altri aspetti concreti che devono accompagnare il lavoro del legislatore delegato. Sono gli aspetti che riguardano le strutture nelle quali è chiamata ad operare la giustizia; sono gli aspetti che riguardano l'assetto dell'ordinamento giudiziario, essendo indubbio che l'assetto del nuovo processo non può non comportare, parallelamente, la revisione dell'ordinamento giudiziario. Naturalmente non possiamo dimenticare l'esistenza di problemi importanti legati a punti rilevanti della delega e degli altri articoli del disegno di legge riguardanti la struttura dell'ordinamento giudiziario e il patrocinio gratuito dei non abbienti. Si tratta di questioni estremamente importanti, ma, per portare avanti questi punti che richiedono spazi e tempi non brevi, abbiamo comunque dinanzi a noi il tempo di *vacatio legis* assegnato al legislatore delegato; se saremo capaci di operare con lo stesso concorso di volontà ed intelligenza che abbiamo usato in questa vicenda riguardante il codice di procedura penale e se sapremo

lavorare intorno a questi argomenti con la stessa concretezza, riusciremo sicuramente a far camminare insieme gli altri provvedimenti legislativi e ad arrivare all'aver sistemato tutti questi altri aspetti per il giorno in cui questo codice diverrà operante nel nostro paese.

Credo sia questo l'impegno fondamentale con il quale la Democrazia cristiana esprime oggi il suo voto favorevole al termine di questa parte importante dell'*iter* parlamentare della riforma del codice di procedura penale. Lo esprime insieme ad un ringraziamento che voglio qui fare innanzitutto al relatore, senatore Coco, e poi agli illustri colleghi, giuristi e politici, che hanno concorso in Commissione giustizia, da tutte le parti, a condurre in porto quest'importante provvedimento: dal presidente Vassalli agli amici Ricci e Battello, all'amico e maestro professor Gallo e al collega Vitalone ed ancora a tutti quelli che hanno lavorato nel comitato che poi, presso la Commissione giustizia, ha compiuto quel lavoro determinante che ora in Aula stiamo conducendo in porto. Ritengo di poter dire che stiamo arrivando ad una svolta; certo questa svolta, che dovrà essere affiancata da operazioni di struttura e di modifica di altre parti della nostra legislazione, richiede anche una nuova capacità di ragionare. Il nuovo richiede infatti la capacità di superare vecchie pigrizie e vecchie rendite di potere. Questo discorso vale non solo e non tanto per noi che sediamo in questo Parlamento, quanto per come sono stati gestiti altri poteri dello Stato. Occorre avere la capacità di superare, nella direzione indicata dal nuovo processo, pigrizie intellettuali, vecchie stratificazioni di potere e vecchi modi di pensare. Al nuovo non si può andare soltanto con un atto legislativo se manca nei destinatari delle norme questa capacità di interpretare le esigenze di cambiamento che stanno dietro alla norma stessa. È questo l'auspicio che io faccio nel momento in cui annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e nel momento in cui in questa seduta, in un giorno che ritengo molto importante, il Senato della Repubblica si appresta a varare con un ampio consenso questo provvedimento di delega.

Sono certo, lo ripeto, che, se opereremo

tutti con lo stesso spirito col quale abbiamo operato in questa vicenda, arriveremo non solo a condurre in porto il nuovo codice di procedura penale, ma anche a poter affrontare la gestione del nuovo processo in un modo nuovo accompagnato dagli strumenti necessari e con la mentalità che un modo nuovo richiede. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

GIANGREGORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANGREGORIO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo un *iter* lungo, complesso e tormentato, pare che la legge-delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale sia giunta alla dirittura di arrivo anche se, inevitabilmente, il disegno di legge ritornerà all'altro ramo del Parlamento per le modifiche che sono state apportate al testo trasmessoci.

Da un primo esame appare che, in linea di massima, tutte le parti politiche siano d'accordo sulla necessità che il nostro processo penale sia modificato anche se, agli occhi dei non addetti ai lavori, rimane pur sempre inspiegabile ed inaccettabile il ritardo con cui un provvedimento da tutti, a parole, auspicato abbia così stentato a raggiungere il sospirato traguardo.

Tuttavia c'è da aspettarsi, in base alle esperienze passate, che le remore, gli ostacoli, le incertezze, le ostruzioni ed i tentativi di arrestare ulteriormente il cammino della riforma da parte di coloro che nel nuovo codice di procedura penale vedono di molto smiunito il loro smisurato potere, riemergeranno con conseguenze ancor più negative sulla funzionalità della giustizia.

La mia parte politica riconosce la necessità della riforma non già perchè il preesistente processo penale, emanazione di un sistema politico diverso, ma pur sempre rispettoso e garante dei diritti e delle prerogative inalienabili del cittadino imputato, vada di peso buttato alle ortiche, ma solo perchè i tempi mutano, le esigenze aumentano, i co-

stumi si evolvono ed i sistemi e i provvedimenti devono essere adeguati a questo inarrestabile cammino della società.

L'augurio da formulare è che il nuovo processo recepisca tali istanze e riesca a soddisfare le esigenze della collettività. Ma da una rapida lettura del disegno di legge delega non sembra che in alcuni punti ci si prefigga tale obiettivo. Ad esempio, il detto disegno di legge prefigura un processo nella sostanza accusatorio, ma in casi che presentano particolare difficoltà e complessità consente che le istruttorie preliminari possano protrarsi fino a due anni con la previsione di sollevare incidenti istruttori per il compimento di perizie e di atti che non possono essere rinviati al dibattimento. Conoscendo il costume italiano secondo cui il provvisorio finisce per diventare definitivo e l'eccezione la regola, si invita il legislatore delegato ad operare in maniera tale che una simile struttura non si verifichi, prevedendo ed apprestando rimedi tali da consentire che il provvisorio rimanga sempre provvisorio e l'eccezione sia solo eccezione.

Dopo il lucido, meditato, fattivo intervento di ieri del senatore Filetti in sede di discussione generale, non mi rimane che dichiarare che la mia parte politica ritiene il disegno di legge accettabile ed annunzia voto favorevole.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, carissimo Sottosegretario, onorevoli colleghi, devo dire che è stato smentito oggi, in questo momento, lo scetticismo di coloro che pensavano che avremmo dovuto rinviare tutto alla prossima settimana e poi a chissà quando. Noi possiamo consegnare invece quest'oggi all'altro ramo del Parlamento ed al paese il frutto del nostro lavoro, lavoro che è stato notevole e che è stato determinato dall'impegno e dalla attenzione dell'intera Assemblea.

Signor Presidente, io credo davvero che si possa parlare se non di giornata storica, perlomeno di giornata da segnare *albo lapil-*

lo. L'impegno e l'attenzione di tutti si sono poi dimostrati praticamente nell'Aula, dove lei, signor Presidente, — e mi ritengo fortunato di poter parlare in questo momento proprio a lei — ha dovuto cercare di temperare le asprezze di qualcuno che, come me, ha ritenuto di dover, forse troppo energicamente, reclamare dei diritti. Ma non sono stato soltanto io, era proprio l'importanza dell'argomento ed il modo di sentire il problema da parte di tutti quanti noi, che hanno portato in dirittura di arrivo in modo puntuale e completo il provvedimento stesso.

Signor Presidente, che dire nel merito? Abbiamo parlato tanto: si tratta di un momento nuovo, di un momento interessante, sul quale non bisogna erigere archi di trionfo o lacerarsi le vesti. È un momento importante, diverso e nuovo rispetto al passato che va codificato in modo estremamente attento, che va sostenuto in modo compreso ed efficace e non dubito che il Parlamento sarà attento fino alla fine a queste cose.

Abbiamo parlato a lungo nel merito ed è inutile che ritorni su determinati argomenti. È però importante sottolineare che il lavoro di Aula di questi due giorni, gli emendamenti presentati ed approvati (ed anche qualcuno forse non approvato) hanno certamente migliorato il testo della delega; sottolineo quindi anche il lavoro eccezionale fatto dalla Commissione, dove sono stati tutti veramente molto bravi: vedo il senatore Marcello Gallo, che ha partecipato in larga parte, il presidente Vassalli, i senatori Ricci e Battello, il relatore Coco, presente ed attento in ogni momento, che hanno consentito che l'Aula portasse a compimento quest'opera veramente meritoria.

Signor Presidente, anche per quanto concerne l'impegno dei funzionari devo dire che è stato notevole. Credo che si debba sottolineare il loro valore e la loro capacità in questo momento perchè evidentemente è stato possibile correre rapidamente ad una conclusione puntuale ed accettata da tutti (perchè questo è il punto importante, è stato già sottolineato): tutta l'Assemblea, tutte le parti politiche, nessuna esclusa, voteranno tra qualche minuto il provvedimento, e questo è un fatto certamente eccezionale, il che vuol

dire che su certe cose, su quelle importanti, esiste il sentimento comune che ci porta a conclusioni prese nell'interesse della società e nell'interesse del paese.

Il Gruppo socialista vota con estrema consapevolezza, con la certezza di non aver concluso in questo momento il proprio compito, ma con la soddisfazione di chi ha contribuito non poco a questo grande lavoro di riforma del processo penale nel nostro paese; da qui il nostro voto a favore del provvedimento che ella tra qualche minuto porrà all'attenzione e al voto dell'Assemblea di Palazzo Madama. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, consentite che anche la Presidenza, in un momento così importante e delicato dei lavori del Senato, associ la propria voce a quella unanime di tutti i Gruppi nel sottolineare, con il lavoro importante che è stato svolto, le grandi prospettive di democrazia che questo atto che il Senato sta per compiere contiene in sé, con gli auguri migliori per l'evoluzione del nostro sistema nella libertà e nello spirito della Costituzione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa» (1983)** (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite VI e IX della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Botta ed altri; Melega*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori di-

pendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa», già approvata dalle Commissioni permanenti riunite VI e IX della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta, Rocelli, Paganelli, Fornasari, Balzardi, Astone, Bosco Bruno, Cafarelli, Comis, Foti, Malvestio, Senaldi, Sorice, Tancredi, Ricciuti, Anselmi, Armato, Armellin, Azzaro, Balestracci, Bambi, Becchetti, Bianchi, Bonetti, Borri, Briccola, Brocca, Carlotto, Casati, Coloni, Contu, Corsi, Cristofori, Dal Maso, D'Acquisto, Del Mese, Falcier, Ferrari Silvestro, Fiori, Garavaglia, Garocchio, Gitti, Grippo, Ianniello, Lattanzio, Lussignoli, Mancini Vincenzo, Meleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Micheli, Mora, Napoli, Nenna, D'Antonio, Nicotra, Orsenigo, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Pisanu, Pontello, Portatadino, Pujia, Quietì, Ravasio, Righi, Rosini, Rubino, Ruffini, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sangalli, Santuz, Saretta, Scaiola, Sinasio, Sullo, Tedeschi, Vincenzi, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zolla, Zoppi, Zuech; Melega.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BERLANDA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, solo per sottolineare la rilevanza del provvedimento, nel senso che corrisponde a due finalità che costituiscono oggi motivo centrale del dibattito non soltanto politico, ma anche economico e sociale. Si tratta del problema della casa, ed il primo obiettivo è dare una risposta a questo problema, soprattutto per le generazioni più giovani; il secondo obiettivo, collegato, di questo provvedimento è quello di dare un impulso, un rilancio all'attività edilizia, attività che tutti noi conosciamo come settore

che oggi attraversa una fase delicata. D'altra parte, questi obiettivi sono perseguiti con il provvedimento in esame attraverso un'azione di carattere pubblico ma con caratteristiche assolutamente innovative, nel senso che si mobilitano 1.000 miliardi attraverso un fondo *ad hoc* presso la Cassa depositi e prestiti al fine di rispondere agli obiettivi enunciati, con un procedimento nuovo che, in definitiva, non dovrebbe comportare oneri per lo Stato.

È prevedibile che, con questa iniziativa, si possano mobilitare attività per corrispondere al problema della casa nei confronti di 20.000 giovani, di 20.000 famiglie. È, inoltre, presumibile che se l'esperimento, come tutti i dati fanno presumere, avrà una sua conclusione positiva, esso potrà essere ulteriormente sviluppato sia attraverso la Cassa depositi e prestiti, sia con analoghe iniziative da parte degli istituti di credito.

Stante l'importanza del provvedimento, questo ha avuto un *iter* caratterizzato da importante riflessione, meditazione, affinamento presso la Camera dei deputati. Alla fine si sono composte anche divergenze che, *prima facie*, erano apparse insanabili; ora sarebbe estremamente importante che anche in quest'Aula il provvedimento fosse adottato per il suo varo definitivo e che non fossero disattese le aspettative che tanti e qualificati ambienti hanno nei confronti di esse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio ubicato nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa, così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono

fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;

c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;

d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluoghi di provincia nonché nei comuni».*

1.1 TRIGLIA, ALIVERTI, LAI, FONTANA, RUFFINO, IANNI, MASCARO, FIMOGNARI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TRIGLIA. Signor Presidente, proprio per non disattendere le aspettative dei molti che attendono l'approvazione del disegno di legge, ci siamo permessi di presentare l'emendamento correttivo in esame allargando quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 1, oltre ai comuni di cui alla delibera CIPE, cioè quelli relativi alle zone ad alta tensione abitativa, anche agli altri capoluoghi di provincia. Dovrei dire che, per ragioni di principio, la soluzione del problema della casa nelle aree ad alta tensione abitativa è distinta e separata dal tema affrontato dal disegno di legge governativo. La Camera ha voluto in qualche modo saldare le preoccupazioni del Governo di fornire uno strumento generale per tutto il territorio limitandolo a queste aree. È una decisione opinabile, ma non voglio qui contestare radicalmente l'orientamento della Camera. Tuttavia risulterebbe veramente sbalorditivo il fatto di confermare così come è l'elenco dei comuni di cui alla delibera CIPE del 1985, elenco che è già sotto tiro, per quanto riguarda l'esame parlamentare, relativamente all'ultimo decreto-legge di proroga degli sfratti. Voglio cioè dire che, ancorchè siano stati utilizzati criteri generali e astratti — mi auguro — per la determinazione dell'elenco cui accennavo prima, ne sono state però escluse città e capoluoghi di provincia di grande rilievo e certamente a basso reddito. Basti dire che risultano escluse le città di Catanzaro e Cosenza, quando invece non mi risulta che la Calabria sia, nelle classifiche di reddito, tra le regioni più fortunate d'Italia.

Per queste ragioni insistiamo nel mantenere l'emendamento e quindi per modificare la legge, augurandoci che questa, tornando velocemente alla Camera, trovi in quella sede una più attenta riflessione. Saremo lietissimi se vi sarà poi un secondo provvedimento che vorrà allargare a tutti i cittadini italiani che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, qualunque sia la loro residenza, la possibilità di usufruire delle facilitazioni di cui al presente disegno di legge.

Tuttavia l'allargamento alle province che sono state escluse potrebbe sollevare l'obiezione che si rischia di ampliare troppo il

numero di abitanti dei comuni beneficiati dal disegno di legge in esame. Mi limito perciò, a fornire questo dato, ma credo che il Governo lo conosca già: i comuni compresi nell'elenco 5 — mi riferisco ai soli comuni capoluogo di provincia — hanno una popolazione di 18 milioni 512.000 abitanti. Noi chiediamo che vengano compresi altri comuni. Sappiamo che questa è di per sé una misura insufficiente, ma è il minimo che si possa fare per dare una facciata di decante giustizia al provvedimento. Questi comuni che noi chiediamo vengano ricompresi hanno 1.970.000 abitanti. Si tratta soltanto del 10 per cento in più.

Ripeto che andrebbe discussa la logica della restrizione del provvedimento ad alcuni comuni, ma per una manovra di giustizia chiediamo che vengano compresi almeno gli altri capoluoghi esclusi dalla deliberazione CIPE.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento al nostro esame.

DE CATALDO, *segretario*:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato l'emendamento 1.1 trasmesso dall'Assemblea (inteso ad estendere le agevolazioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione anche nei capoluoghi di provincia) per quanto di propria competenza, ad un primo esame e salvo conferma da parte del rappresentante del Governo della non onerosità della proposta, esprime parere favorevole.

Infatti, la copertura del provvedimento è reperita attraverso un meccanismo di operazioni di Tesoreria tra la Cassa depositi e prestiti ed il costituendo Fondo speciale, con gestione autonoma (previsto dal comma 2 dell'articolo 3), senza riflessi diretti sul bilancio dello Stato. L'emendamento proposto non modifica il predetto meccanismo e quindi rimangono valide le considerazioni che hanno condotto la Commissione bilancio ad esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge».

VITALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Voglio esprimere con molta serenità una mia preoccupazione. Infatti, avendo ascoltato con attenzione anzitutto le considerazioni fatte dal sottosegretario Fracanzani a nome del Governo per illustrare lo spirito del provvedimento — su queste considerazioni tornerò brevemente in una dichiarazione di voto alla fine della nostra discussione — ed avendo ascoltato anche con grande attenzione l'illustrazione dell'emendamento del senatore Triglia, voglio subito affermare che, per quanto riguarda il merito, i contenuti dell'emendamento e lo spirito che ha mosso i colleghi, *nulla quaestio*, nel senso che indubbiamente hanno riproposto un problema che è presente e che anche noi abbiamo considerato nel corso della discussione sia alla Camera, che in Commissione qui al Senato.

Qual è allora la preoccupazione che voglio manifestare all'Assemblea, signor Presidente? Essa è determinata, data la grande attesa che nel paese questo provvedimento ha creato, dai ritardi che potrebbero determinarsi per la sua modifica da parte del Senato. Peraltro noi stessi, voglio dirlo ai colleghi perchè nella loro autonomia e nella loro intelligenza decidano, avremmo voluto in qualche parte e in qualche modo modificare questo provvedimento. Il sottosegretario Fracanzani ha detto che alla fine si sono ricomposte una serie di divergenze che pure erano insorte. Abbiamo rinunciato a modificarlo perchè consideriamo importante appunto che il provvedimento venga approvato oggi in quest'Aula e non torni alla Camera.

Al di là del merito su cui possiamo discutere, non ho alcuna preoccupazione a dirlo, la preoccupazione che esprimo a nome del mio Gruppo è che questa modifica, possa, al di là della volontà dei presentatori dell'emendamento, allungare i tempi della approvazione. Quindi, nella realtà dei fatti, per come vanno le cose alla Camera, ovviamente senza esprimere apprezzamenti, e per gli impegni che il Parlamento si trova ad affrontare, non vorrei che questa modifica finisse con il rappresentare involontariamente un affossamento del provvedimento stesso.

Per queste considerazioni che mi permettono di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, inviterei i colleghi presentatori dell'emendamento a ritirarlo affinché oggi questa legge sia approvata definitivamente, dando così una prima risposta alla grande attesa che si è sviluppata ed è presente in tutto il nostro paese.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**BERLANDA, relatore.** Il senatore Triglia, nell'illustrare l'emendamento, ha prospettato all'Assemblea quella che è una realtà effettiva, che era già emersa nel dibattito in Commissione, di cui ho dato atto nella relazione scritta dove infatti si afferma che alcuni senatori avevano espresso riserve osservando che le forme di intervento indirizzate a zone limitate del territorio nazionale, cioè alle aree ad alta tensione abitativa, possono determinare effetti opposti a quelli che si desiderano, intensificando — per esempio — la mobilità verso le aree suddette e, non è scritto nella relazione ma è stato discusso, anche questa diversità di trattamento.

Nessun senatore aveva prima d'ora presentato emendamenti in tal senso; vengono proposti oggi. Ritengo che il problema esiste. La 5<sup>a</sup> Commissione bilancio ha giustamente osservato che questa modifica eventuale non comporta maggiori oneri e il senatore Vitale ha avanzato motivi di perplessità non tanto sul merito dell'emendamento, quanto sulla contingenza che sarebbe l'unico emendamento che, nel caso di approvazione, ci obbligherebbe a trasferire il provvedimento all'altra Camera. Siccome questo è un problema che riguarda le decisioni del Senato nei confronti della Camera, per questo mi rimetto all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Sul merito in senso stretto vorrei ricordare come il provvedimento, nel testo originariamente presentato dal Governo, non contenesse delimitazioni circa la sua destina-

zione: era un provvedimento concernente tutto il territorio nazionale, e su iniziativa del Parlamento sono state adottate delimitazioni relative alle aree a maggiore intensità abitativa.

Il Governo, di fronte a queste insistenze della Camera, ha ritenuto di rimettersi, nelle decisioni in questa materia, alla Camera medesima: questo dimostra come non ci siano pregiudiziali da parte del Governo nei confronti del merito dell'emendamento dei senatori Triglia ed altri.

Il Governo, invece, è preoccupato delle conseguenze che può avere, in questa fase estremamente delicata, l'emendamento medesimo con il forzato ritorno del provvedimento alla Camera, con i ritardi che anche qui sono stati paventati e non soltanto i ritardi, signor Presidente, ma anche il rischio di rimessa in discussione del provvedimento e di un suo eventuale insabbiamento; i motivi sono stati anche essi toccati in questa sede.

Di fronte a questi pericoli, che costituirebbero non l'auspicato avanzamento nell'ottica dei proponenti, ma la probabilità anche di un venir meno del presupposto su cui insisterebbe lo stesso emendamento, il Governo vorrebbe rivolgere una preghiera viva ai presentatori di volerlo ritirare non dietro generiche garanzie e affidamenti, ma scegliendo i presentatori stessi una di queste due strade: o presentare un ordine del giorno molto stringente e vincolante per il Governo per modificare la normativa CIPE che delimita questa materia; oppure, ritirare l'emendamento e accettare l'impegno del Governo a trovare un veicolo celere, anche tra i provvedimenti all'esame di questa Camera, come per esempio il provvedimento sugli sfratti, e di inserire la norma qui presentata in quella sede, ma garantendo contestualmente che questo provvedimento abbia una sua conclusione positiva, possa entrare in attività e assicurandosi, d'altra parte, gli stessi presentatori che il loro emendamento possa incardinarsi in un testo che avrà effettiva operatività, e non un *iter* e una fine estremamente incerti.

Nell'eventualità che la mia richiesta non fosse accolta, il mio parere sarebbe negativo per le motivazioni che ho esposto.

**PRESIDENTE.** Senatore Triglia, dopo aver ascoltato l'invito del Governo, mantiene il suo emendamento?

**TRIGLIA.** Signor Presidente, insisto per il mantenimento del mio emendamento anche perchè vi sono altri colleghi ad esso favorevoli.

Il Governo afferma che alla Camera si è rimesso alla volontà dell'Assemblea; qui è invece contrario ad una eventuale volontà dell'Assemblea che dimostrasse l'intenzione di modificare il testo. Mi limito solo a dire al Sottosegretario che verosimilmente il decreto, che riguarda la proroga degli sfratti, modificherà le aree ad alta tensione abitativa, per cui avremmo una doppia ingiustizia oltre a quella che si registra qui: non solo l'esclusione, ma l'esclusione da questo provvedimento dopo che altro provvedimento includerà comuni che finora erano stati esclusi dai benefici del decreto sulla proroga degli sfratti.

Credo, per queste ragioni, di dover mantenere l'emendamento e confido nel senso di giustizia dell'Assemblea perchè venga approvato; la Camera in sede legislativa in Commissione celermente ratificherà questa modifica.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 2.

1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:

- a) durata massima ventennale;
- b) tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del cor-

rispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;

c) rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dai datori di lavoro presso i quali l'attività lavorativa è stata prestata nello stesso anno.

2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

a) ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi, percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare;

b) 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;

c) importo di lire 60 milioni.

3. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera b) del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa perdita è posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3. Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto limite, essa è rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento calcolato per eguale durata. L'eventuale maggior provvigione dovuta agli istituti di credito mutuanti in connessione con l'attività di recupero dell'alloggio è a carico dei mutuatari.

4. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere trasferiti prima del termine dell'ammorta-

mento del mutuo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati da parenti ed affini entro il secondo grado.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilità e alle condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.

3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese di amministrazione e degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 4.

4. I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l'erogazione dei flussi finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.

5. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, è aggiornato l'importo massimo cedibile ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in dipendenza delle disponibilità del fondo speciale, nonchè, quando occorra, sono stabilite le modalità di carattere generale per la destinazione dei finanziamenti.

7. È attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilità, priorità di concessione ai mutui per l'acquisto di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Gli istituti e le sezioni di credito edilizio sono abilitati ad effettuare anche operazioni di credito fondiario.

2. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, concedono mutui fondiari per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Cassa depositi e prestiti e conformi allo schema generale approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici. Della avvenuta stipula delle singole convenzioni è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di mutuo possono essere presentate dopo la predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, qualora presentate prima di tale termine, non hanno effetto. L'esito dell'istruttoria, condotta in ordine rigorosamente cronologico di presentazione, è comunicato agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

3. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile. La garanzia può essere costituita anche da ipoteca di grado ulteriore, quando il valore dell'immobile assicuri il soddisfacimento del mutuo concesso nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Quando il mutuo è concesso con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di più appartenenti al nucleo familiare, l'immobile deve essere acquistato in comunione tra essi, indipendentemente dal regime patrimoniale familiare vigente tra le stesse persone, purchè i requisiti previsti dalla presente legge siano posseduti da tutti i componenti.

5. Nel caso previsto dal precedente comma 4, il mutuo è concesso nei confronti di tutti gli appartenenti al nucleo familiare.

6. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte del mutuatario si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. In caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facoltà di optare per:

a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento;

b) la continuazione del pagamento delle rate residue al tasso costante del 13 per cento;

c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso del dante causa, a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, che subentrano nel contratto di mutuo fino alla scadenza da questo prevista;

d) in caso di decesso del beneficiario, qualora esistano eredi con diritto a pensione di reversibilità, potrà essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate per un anno. Il relativo importo, aumentato degli interessi vigenti alla data del decesso, verrà corrisposto congiuntamente alle rate ordinarie dell'anno successivo.

2. Quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza nel trattamento pensionistico del mutuatario, ovvero in caso di impossibilità di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il mutuatario è tenuto ad alienare l'immobile o la quota di sua proprietà alla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso il mutuatario può richiedere che l'immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione del valore dell'al-

loggio, nelle ipotesi di cui al comma 2, in base all'apporto di capitale proprio del mutuatario, maggiorato degli interessi legali e dell'importo delle rate versate, capitalizzate al tasso minimo di ammortamento annuo, nonchè detratto il capitale eventualmente garantito con ipoteca di grado anteriore.

4. Il valore dell'alloggio, determinato ai sensi del comma 3, è accreditato allo stesso mutuatario previa compensazione con l'importo corrispondente all'equo canone di locazione per il periodo antecedente alla cessione.

5. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 4 hanno prelazione nei confronti dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo e della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Tale facoltà può essere esercitata entro tre mesi dalla formale notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di cessione.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, possono consentire che i contratti di mutuo prevedano la delega irrevocabilmente conferita dal mutuatario al proprio datore di lavoro, con il consenso di questi, a corrispondere i ratei di mutuo o le quote di retribuzione previsti dall'articolo 2, mediante trattenuta diretta sugli emolumenti mensili spettanti.

2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, le somme trattenute sono versate a cura del datore di lavoro, entro dieci giorni, direttamente agli enti mutuanti secondo le modalità dagli stessi stabilite. Il rilascio della delega non libera il mutuatario, ma l'ente mutuante ha l'obbligo di escutere preventivamente il datore di lavoro.

3. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il credito dell'ente mutuante ha privilegio speciale nel grado previsto dal n. 8) dell'articolo 2778 del codice civile.

**È approvato.**

## Art. 7.

1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente la corrispondenza della rata versata alla retribuzione percepita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con le modalità previste dal contratto di mutuo, le attestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.

3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all'onere di cui al comma precedente si applica la rata di mutuo prevista dall'articolo 2, comma 3, per l'intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento è stato incolpevole.

4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso.

5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro o degli enti mutuanti si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti.

**È approvato.**

## Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, prendo la parola solo per ribadire quella che è stata la posizione del nostro Gruppo. Noi riteniamo che questo provvedimento non affronterà in termini definitivi e pregnanti il problema

della abitazione, della casa nel nostro paese; non darà una risposta alla grande domanda di case che c'è, nè, come qui è stato affermato anche nella relazione, contribuirà granchè a movimentare il mercato della abitazione nel nostro paese.

Richiamare le cause ed i motivi del perchè si è determinata tale situazione sarebbe lungo e, credo, anche inopportuno in questo momento: non lo farò certamente, voglio solo dire che queste motivazioni che rimangono tutte valide, hanno portato sia alla Camera che al Senato, in Commissione, ad una larga convergenza nella posizione dei Gruppi politici.

Sono queste motivazioni che sostanzialmente ci spingono a dare il nostro assenso all'approvazione del provvedimento. Tuttavia, voglio ugualmente, nel momento in cui esprimo la posizione del nostro Gruppo, ribadire che noi non abbiamo voluto sollevare, nel corso della discussione, problemi importanti e grandi che restano aperti, come quello della congruità della somma destinata a questo tipo di operazione, il problema dei tassi, la possibilità che di questo provvedimento usufruiscano anche i lavoratori autonomi e non solo quelli dipendenti, la possibilità che a questo tipo di facilitazione possano accedere anche le cooperative.

Non lo abbiamo fatto anche perchè lo spirito e la volontà che ci hanno mossi erano volti a fare in modo che questo provvedimento diventasse definitivamente legge dello Stato e potesse avere una rapida e concreta, immediata applicazione.

Siamo spiacenti di quel che è avvenuto qui, non perchè — voglio ribadirlo perchè sia chiaro — noi non condividevamo o non condividiamo nel merito le questioni che sono state poste con l'emendamento che è stato approvato, e sul quale non torno per correttezza e perchè il Regolamento non mi consente di riaprire su di esso la discussione; tuttavia credo che con questo atteggiamento i colleghi, al di là della loro volontà, si siano assunti una responsabilità ben grande, perchè la nostra convinzione resta che questo provvedimento potrebbe sicuramente andare a tempi lunghi ed essere in qualche modo vanificato nella realtà dalla situazione che si è creata.

Con queste considerazioni, signor Presidente, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica» (1717), d'iniziativa del senatore Carollo e di altri senatori.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica», d'iniziativa dei senatori Carollo, Sellitti, D'Onofrio, Castiglione, Covi, Franza, Bastianini, Bompiani, Muratore, Buffoni, Spano Ottavio, Melotto, Cimino, Campus, Toros, Condorelli, Cartia e Rossi Aride.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Ranalli. Ne ha facoltà.

**RANALLI.** Onorevole Presidente, impiegherò pochissimi minuti per un intervento breve, che varrà anche come dichiarazione di voto, nel segno della stringatezza che ci è imposta dall'andamento dei lavori.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, i senatori comunisti della Commissione sanità nei confronti di questo provvedimento hanno espresso e mantengono tuttora una riserva che deriva dal convincimento che la salute deve essere soprattutto tutelata e che tale tutela deve essere in primo luogo garantita dal servizio sanitario nazionale proprio in favore dei propri dipendenti. È, infatti, possibile organizzare il servizio di radiologia medica secondo criteri di rigorosa fedeltà ai requisiti prescritti dalle leggi in modo tale da escludere la continuità della

esposizione al rischio per i soggetti che vi sono impiegati, limitandone l'eventualità al solo incidente. Questo è l'obiettivo al quale, secondo noi, le unità sanitarie locali dovranno rapidamente pervenire attraverso un progetto di adeguamento generale di questi servizi ai livelli di sicurezza sanciti dalle leggi vigenti, così restituendo all'operatore la sicurezza e la garanzia cui ha diritto per dedicarsi con tranquillità a questo lavoro, così delicato e tanto necessario nella moderna medicina. Queste ragioni hanno prevalso nella concorde valutazione della Commissione sanità che al primo articolo ha voluto inserire l'obbligo per i servizi di radiologia di garantire appunto la massima protezione.

Il provvedimento, quindi, mette in luce le condizioni ancora non soddisfacenti, almeno in molte zone del paese, dei servizi di radiologia e giustifica in conseguenza l'erogazione di una indennità rivalutata in lire 230.000 per consentire agli operatori — come è scritto nella relazione — di organizzare in proprio una personale profilassi e terapia. Il provvedimento è stato rigorosamente delimitato in modo che i suoi benefici vadano solo ai veri soggetti esposti a rischio, per eliminare in conseguenza il malcostume che nel passato consentiva di estendere questo beneficio al personale non direttamente investito dalle fonti radianti. Il provvedimento esclude anche l'automatismo della rivalutazione della indennità secondo indici dell'ISTAT e questo perchè in primo luogo la politica degli automatismi è in corso di revisione — anche da parte delle organizzazioni sindacali — e perchè in futuro — la Commissione sanità lo ha voluto sancire — dovrà essere il Parlamento, ancora una volta, a verificare se questa indennità dovrà essere corrisposta e eventualmente anche aggiornata.

In conclusione, onorevole Presidente, a nome del Gruppo comunista esprimo un voto favorevole a tutti gli articoli alla cui redazione abbiamo attivamente partecipato e un voto finale di astensione sul provvedimento nel suo complesso, proprio perchè avremmo preferito che di questo provvedimento non ci fosse bisogno, come potrebbe avvenire in un regime di assoluta tutela della salute degli operatori. Ci auguriamo che a ciò sia possibile pervenire nell'interesse in primo luogo dei

tecnici di radiologia, che svolgono funzioni così importanti e così delicate nel loro quotidiano lavoro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**SELLITTI, relatore.** Signor Presidente, per non creare dispetto — come detto prima — nè al tempo, nè all'Assemblea, mi rimetto alla relazione scritta. Desidero soltanto ringraziare il presidente della Commissione sanità, senatore Bompiani e tutti indistintamente i colleghi della Commissione stessa, così come il Governo, per averci permesso di poter risolvere e portare qui in Aula, in rapido tempo, l'approvazione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

**DONAT CATTIN, ministro della sanità.** Nel ringraziare il presidente della Commissione ed il relatore, voglio assicurare al Gruppo comunista che sul riparto del fondo sanitario nazionale per il 1987 sarà disposto un primo stanziamento specifico per rendere più sicuri gli impianti radiologici.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

#### Art. 1.

1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale di cui al comma 2.

2. A favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, operanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 8 della legge

31 gennaio 1983, n. 25, e dei medici specializzati in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, ovvero in radiologia medica, che, alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata, esplicano funzioni e attività previste dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti ed altre energie utilizzate per la rilevazione dell'informazione diagnostica e per gli atti terapeutici prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416, è stabilita nella misura unica mensile di lire 230.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986.

3. L'indennità di cui al comma 2 spetta al personale ivi previsto se sottoposto in via continuativa all'azione di sostanze ionizzanti e adibito, in via permanente, ad apparecchiature radiologiche.

4. L'indennità di cui al comma 2 spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in « zone controllate », ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. È abrogata ogni altra disposizione che preveda un'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti ed altre energie in favore di soggetti diversi da quelli individuati nell'articolo 1. È altresì abrogata ogni altra disposizione che preveda la corresponsione della predetta indennità in misura e modalità diverse da quelle di cui alla presente legge.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il personale del set-

tore pubblico, valutato in lire 38 miliardi annui, si provvede, per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Indennità di rischio per i tecnici radiologici »; per il triennio 1987-1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi siamo arrivati all'ora di colazione, un'ora difficile nella quale, come spesso accade nel Parlamento, ci inteneriamo. Non mi sembra però, senza voler piantar grane, data l'attesa dei colleghi radiologi e di quanti vanno assistiti nel lungo travaglio verificatosi per l'essere stati esposti per decine e decine di anni alle radiazioni ionizzanti, che le cose siano così facili come il collega Ranalli sembra ipotizzare.

Naturalmente, se al momento opportuno avessimo provveduto ad impedire tale esposizione terribilmente lunga, certo oggi forse non parleremmo più dell'aggiornamento dell'indennità di rischio. Ma, poichè malgrado la lesività della radiazioni ionizzanti cui sono stati sottoposti i relativi operatori, c'è ancora una parte notevole di persone (me compreso) che continua a sopravvivere (sebbene da un momento all'altro ci si possono aspettare gli effetti di dette radiazioni), noi

dobbiamo pensare più a quelli che non a quanti oggi felicemente vivono un periodo in cui la tutela, grazie al progresso tecnologico, è più aggiornata.

Sono d'accordo sul fatto che possa ridursi progressivamente l'area di rischio e gli effetti lesivi, anche quelli genetici, certamente impalpabili ma non meno ingenerosi per chi è stato esposto, ma resta il fatto che dobbiamo preoccuparci per le malattie che, sommandosi alle altre cause di rischio cui oggi tutti quanti i cittadini di questo pianeta sono esposti, è più facile compaiano in chi inoltre ha assunto radiazioni. Mi rendo conto che viviamo nell'equivoco delle monetizzazioni e certo questo non è etico. Ma se accettiamo questo principio, dobbiamo compiere una scelta: o togliamo l'indennità di rischio, dicendo che ci affidiamo alla fortuna di quanti sono ancora vivi dopo l'esposizione, o provvediamo alle misure di sicurezza che, non lo metto in dubbio, esistono. Se si deve però mantenere un'indennità di rischio, signor Ministro, bisogna considerare l'inevitabile concetto del suo aggiornamento.

Mi sembra che le mie e solo mie perplessità personali, benchè in qualità di parlamentare e di medico io abbia lavorato alla stesura di questo disegno di legge, siano andate a scontrarsi con la solita « questione all'italiana »: non ci sono fondi; la 5<sup>a</sup> Commissione si ribella. La 5<sup>a</sup> Commissione però, così facendo, impone una decisione che non può essere condivisa ed io, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, non demagogicamente, non me la sento di accettare che si debba essere vulnerati da questa decisione. Se, infatti, riconosciamo l'esistenza di un diritto, che è etico ancor prima che monetizzante, non si può decadere in questo squallore continuo perchè i soldi (come i ripianamenti dei *deficit* delle USL dimostrano, mi perdoni il Ministro se torno su questo argomento) quando si tratta di ripagare cattivi amministratori, ci sono sempre. E si tratta, non lo dimentichiamo, di soldi dell'erario che noi come contribuenti siamo chiamati a ripagare mettendoci le mani nelle tasche.

Concludo dicendo che mi asterrò dal voto su questo provvedimento. Mi asterrò perchè non si può deludere l'attesa, durata 18 anni,

dei colleghi e degli assistenti di radiologia ed anche perchè non posso pensare che i sopravvissuti ne possano aspettare altri diciotto, venti o trenta soprattutto per poter avere un aggiornamento della relativa indennità di rischio.

Mi piace inoltre, in tempi crudeli in cui i medici vengono maltrattati perchè è troppo facile prendersela con la categoria che si è trovata collocata in questo sistema sanitario nazionale, ricordare i colleghi che si sono immolati facendo radiologia, dove la monetizzazione non esisteva, che senza o quasi senza nessuna tutela hanno compiuto nei sanatori, nei dispensari antitubercolari — ricordiamo questa gente! — il loro dovere veramente combattendo e vincendo quella malattia sociale quale è la tubercolosi. Mi piace spendere queste due parole, anche in un'Aula quasi deserta, perchè qualche ricordanza ridiventi valore da proporre oggi, per il domani, e durante la discussione di una legge come questa possa trovare una traccia negli atti del Parlamento. Pertanto, proprio in questo spirito, io, a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dichiaro la mia astensione dal voto.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei innanzitutto rilevare il significato più immediato di questo disegno di legge sul quale la Democrazia cristiana voterà favorevolmente, che è quello di un adeguamento economico necessario: pur non innovando nella materia, certamente introduce elementi di maggior rigore nella definizione ed anche nel riconoscimento di chi ha effettivo diritto, cioè di una categoria che senz'altro va considerata benemerita per la sanità, sia essa composta di tecnici di radiologia, sia essa composta di medici radiologi. Siamo tutti consapevoli dell'esistenza, soprattutto nel passato, di rischi anche elevati, ai quali molti dei nostri colleghi medici e non medici sono stati sottoposti o si sono anche in qualche modo, per spirito di sacrifi-

cio, sottoposti, forse oltre la misura necessaria: alludo soprattutto a coloro che per molto tempo, in mancanza di tecnologie adeguate, hanno utilizzato il *radium* o altre fonti energetiche certamente molto lesive.

Io ritengo che l'esistenza del rischio non sia del tutto scomparsa anche se condividiamo pienamente — lo abbiamo fatto in Commissione sanità in maniera unanime — l'esigenza che vada sempre più migliorando il sistema preventivo, di organizzazione dei servizi, di installazione di tecnologie e di impianti sempre più sicuri che riescano a diminuire la dose che viene assorbita sia dagli operatori, sia dai pazienti stessi, installando dispositivi strutturali nell'ambito degli impianti, come ad esempio gli schermi al piombo, che riescono a diminuire in modo notevole il rischio.

Tuttavia, vorrei far presente che in generale il criterio di rischio in sanità — ritengo sia utile spendere brevi parole su questo — non possa essere semplicemente (o facilmente) eliminato con dispositivi strutturali. Infatti, nel campo delle malattie croniche, degenerative, soprattutto delle malattie neoplastiche dove molteplice è la causa dell'insorgenza dei tumori e quindi la probabilità che anche un rischio modesto serva nel corso del tempo a diventare un elemento di rinforzo di altri fattori oncogeni genetici o di altra natura, il fattore di rischio è purtroppo in qualche modo del tutto ineliminabile.

Vorrei esprimerlo con le parole di un illustre igienista come il Serpilli: «Il concetto di fattore di rischio è un concetto probabilistico, non deterministico, anche se vi è implicito un criterio di causalità».

Il nostro compito come legislatori e come organizzatori della sanità è quello di diminuire al massimo le occasioni di esposizione al rischio. Vorrei allora chiudere questo brevissimo intervento dicendo che ciò passa anche attraverso un'applicazione rigorosa della normativa internazionale, delle direttive della Comunità europea in maniera particolare: queste direttive della Comunità europea sono ispirate ai dettati tecnici della Commissione internazionale per le protezioni radiologiche, che ha un altissimo valore culturale e professionale ed una grande auto-

revolezza nel settore. Anche il nostro paese deve continuamente adeguare agli *standards* promossi da questa Commissione internazionale i propri servizi, i propri impianti ed anche le modalità di uso dell'energia radiante.

Vorrei dire che è molto importante quanto è stato introdotto recentemente proprio dalla Comunità europea, e cioè il principio della «giustificazione» di ogni tipo di attività con rischio da radiazione. Quindi non basta semplicemente che sia il prescrittore, il medico, a chiedere una radiografia e sottoporvi il paziente quasi in una maniera passiva, ma occorre ogni volta — secondo la normativa europea che anche noi dobbiamo attivare — che venga giustificato esattamente il perchè viene sottoposto il paziente a quella determinata indagine diagnostica con rischio di assorbimento di radiazioni.

Dovremo riuscire a tradurre tutto questo nella totalità dei nostri servizi, perchè anche se abbiamo degli elementi di punta, delle strutture estremamente avanzate dove veramente il personale si può dire esente da rischio, purtroppo abbiamo anche delle condizioni, delle sacche — direi così — in certe zone del paese, dove gli strumenti portatili o vecchi strumenti che hanno già compiuto magari quindici o venti anni, sono certamente fattori inquinanti dell'ambiente e fattori pericolosi per lo stesso personale.

Ci giunge, quindi, con molto piacere l'annuncio che ha dato il Ministro della sanità nel corso di questo dibattito, e cioè che verranno destinati, fin dalla prossima legge finanziaria, dei fondi specifici per migliorare la qualità delle nostre strutture.

In questo senso noi recepiamo l'impegno del Governo e diamo un voto favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento**

**alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (1995)**

*(Approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornasari ed altri)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza», già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornasari, Balzardi, Rocelli, Becchetti, Costa Silvia, Laganà, Lega, Paganelli, Armellin, Armato, Carrus, Balestracci, d'Aquino, Dal Maso, Bambi e Carlotto.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, do la parola al relatore il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che i programmi di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare nonchè gli analoghi programmi per la Polizia di Stato in fase di esame da parte della Camera dei deputati sono affidati a diverse amministrazioni dello Stato;

valutata l'opportunità di:

1) disciplinare in modo omogeneo l'assegnazione, la concessione e la gestione degli alloggi;

2) facilitare comunque l'accesso del predetto personale alla edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed a quella agevolata, particolarmente in vista del collocamento in quiescenza;

3) trasferire eventualmente in proprietà quota parte degli alloggi disponibili,

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento organico che armonizzi tutti gli interventi per la costruzione e la gestione degli alloggi di servizio, da distinguere in alloggi gratuiti, in

alloggi in concessione temporanea ed eventualmente in alloggi da trasferire in proprietà;

ad emanare un regolamento tipo per la classificazione, l'assegnazione e la gestione degli alloggi nonchè per la determinazione dei canoni degli alloggi in concessione temporanea e di quelli a riscatto;

a presentare un provvedimento legislativo, integrativo del disegno di legge n. 1995, per disciplinare le concessioni in atto, quelle transitorie e quelle eccezionali e per consentire al personale della Guardia di finanza di accedere alla edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

ad emanare al più presto il decreto per la classificazione degli alloggi di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 1995, ai fini della adozione, entro il prescritto termine del regolamento di cui all'articolo 8 dello stesso disegno di legge.

9.1995.1.

LA COMMISSIONE

Il relatore ha facoltà di parlare.

\* SPANO ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno presentato a nome della Commissione si è reso necessario proprio per la volontà della Commissione di non proporre modifiche al testo a noi pervenuto dalla Camera: si tratta di questione che riguarda sia la Guardia di finanza che, più in generale, tutte le forze armate e le forze di polizia.

Si è, quindi, voluto cogliere l'occasione di questa approvazione per proporre al Governo, con l'ordine del giorno, una particolare attenzione alle questioni che vengono analiticamente indicate e per le quali si propone appunto l'iniziativa del Governo, sia dal punto di vista regolamentare, sia dal punto di vista di una proposta legislativa, perchè si metta ordine nella materia.

Infatti, gli addetti alle forze di polizia e alle forze militari soffrono una situazione particolarmente delicata per quanto riguarda la disponibilità degli alloggi e soprattutto per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. Si vuole quindi normalizzare una situazione che crea un disagio fortissimo tra questi benemeriti cittadini che

svolgono la loro attività di servizio nelle forze armate e nelle forze di polizia.

Pertanto, un problema che riguarda lo specifico Corpo della guardia di finanza, noi lo abbiamo allargato, per ragioni di omogeneità e di normalizzazione, a tutti gli altri corpi. Credo si tratti di una questione che va considerata in modo rilevante per un verso, ma anche costruttivamente per un altro, proprio perchè questa esigenza si è già presentata nella discussione di altri provvedimenti. Mi auguro, pertanto, che il Governo sappia cogliere questo senso costruttivo e positivo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per l'ampia relazione svolta per questo provvedimento, molto atteso. Per la prima volta, infatti, si realizza un intervento di tale entità nel settore della Guardia di finanza, la cui azione è meritoria pur essendo svolta in condizioni ambientali carenti sotto ogni profilo.

Per questo invitiamo i senatori a dare un voto favorevole a questo provvedimento, non soltanto per ciò che esso si propone di realizzare sul piano delle infrastrutture per i comandi della Guardia di finanza, specie per quelli situati nelle zone di confine e nelle aree metropolitane, ma anche per i benefici che si trarranno, sotto l'aspetto strumentale e funzionale, dalla istituzione di un fondo a disposizione, al quale ricorrere in certe situazioni di difficoltà per l'espletamento dei molteplici servizi di istituto.

Vi è poi una motivazione di ordine sociale per la parte del provvedimento che riguarda gli alloggi da cedere per servizio e da dare in concessione. Provvedimenti analoghi erano stati sostenuti dal Governo per l'Arma dei carabinieri e per la Polizia di Stato. Ben volentieri, quindi, il Governo aderisce allo spirito dell'ordine del giorno presentato ed informa, altresì, che, in relazione ad alcuni punti come, ad esempio, quello relativo al penultimo comma, è in fase di avanzato studio e definizione un provvedimento interforze che, in armonia con i contenuti sociali

espressi nell'ordine del giorno, risponde alle attese di maggior sicurezza e serenità del personale in servizio delle diverse forze interessate.

Desidero, pertanto, ringraziare per la relazione che ha accompagnato il disegno di legge, e per la collaborazione assicurata dalle Commissioni competenti della Camera e del Senato nella definizione del provvedimento stesso.

Per queste ragioni il Governo si augura che il voto sul disegno di legge sarà favorevole.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

**ORIANA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ORIANA.** Signor Presidente, prendo la parola per trattare brevemente un problema che invece va avanti da decenni: quello della possibilità di assicurare ai militari una certa soluzione, che poi comporta tranquillità ed efficienza per il servizio, a tutti quei problemi collegati ai loro alloggi, in particolare in quelle due terribili occasioni costituite dai trasferimenti e dai pensionamenti. Mi fa molto piacere che oggi sia stato presentato l'ordine del giorno al nostro esame al quale il mio partito ed io personalmente aderiamo profondamente, pregando però che non rimanga un'esercitazione retorica rispetto ad un principio che da troppi anni sentiamo trattare appunto in maniera retorica.

Spero, quindi, che l'ordine del giorno in esame possa essere una strada per giungere alla soluzione di questi gravi problemi.

**VENANZETTI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VENANZETTI.** Signor Presidente, voglio anch'io associarmi, a nome del Gruppo repubblicano, al voto favorevole sull'ordine del giorno. Colgo l'occasione anche per esprimere un voto favorevole sull'intero disegno di legge, convinto come sono, anche come pre-

sidente della Commissione finanze che segue gli aspetti relativi alla Guardia di finanza, che il provvedimento al nostro esame, con uno stanziamento di questa rilevanza e con le modalità suggerite nell'ordine del giorno affinché vengano recepite in un disegno di legge più organico, possa dare soluzione, almeno parziale, ai molti problemi sorti in questi ultimi tempi.

**CIMINO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIMINO.** Signor Presidente, anche il Gruppo socialista si associa al voto favorevole testè espresso dagli altri colleghi e si augura che il provvedimento in esame possa rispondere alla domanda pressante del settore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle allegate:

#### Art. 1.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in

corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonché alla definizione di questi ultimi.

2. Il programma è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.

3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti.

2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del Comando generale del Corpo.

2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

3. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

4. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, l'autorizzazione o il nulla osta s'intende reso in senso positivo.

5. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell'articolo 5, lettera e), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato utilizzando anche aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero dei comuni, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui ac-

quisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

**È approvato.**

Art. 7.

1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.

**È approvato.**

Art. 8.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanziari degli alloggi di cui

alla lettera b) dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonchè le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1.

**È approvato.**

Art. 9.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.

2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

3. All'onere di cui al comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza».

4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle even-

tuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.

5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e la dotazione del fondo stesso è fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### TABELLA A

#### CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4

- Capitolo n. 3005 — Indennità missione personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3006 — Indennità missione all'estero personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3008 — Indennità trasferimento personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3011 — Indennità ed assegni vari personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3012 — Indennità di rischio, ecc.
- Capitolo n. 3094 — Indennità e spese di viaggio per servizi collettivi, ecc.
- Capitolo n. 3096 — Viveri ed assegni vitto, ecc.
- Capitolo n. 3097 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.
- Capitolo n. 3098 — Fitto locali ed oneri accessori.
- Capitolo n. 3099 — Spese per arruolamento, ecc.
- Capitolo n. 3100 — Spese per campi, esercitazioni militari, ecc.
- Capitolo n. 3101 — Spese per addestramento, ecc.
- Capitolo n. 3102 — Spese per manutenzione infrastrutture, ecc.

- Capitolo n. 3103 — Spese per manutenzione rete metallica al confine, ecc.
- Capitolo n. 3104 — Spese per il servizio auto-moto-ciclistico.
- Capitolo n. 3105 — Acquisto natanti ed aerei, ecc.
- Capitolo n. 3106 — Spese di esercizio dei servizi navale ed aereo, ecc.
- Capitolo n. 3107 — Spese per il servizio trasmissioni, ecc.
- Capitolo n. 3108 — Acquisto armi e munizioni, ecc.
- Capitolo n. 3109 — Acquisto materiale di casermaggio, ecc.
- Capitolo n. 3110 — Spese per il servizio sanitario, ecc.
- Capitolo n. 3111 — Spese per acquisto e mantenimento cani, ecc.
- Capitolo n. 3113 — Spese per i servizi tipografici, ecc.
- Capitolo n. 3114 — Canoni d'acqua ed energia elettrica, ecc.
- Capitolo n. 3115 — Combustibili per riscaldamento, ecc.
- Capitolo n. 3116 — Educazione fisica e sportiva, ecc.
- Capitolo n. 3117 — Spese generali, ecc.
- Capitolo n. 3119 — Assistenza morale e benessere, ecc.
- Capitolo n. 3122 — Spese d'ufficio e postali, ecc.
- Capitolo n. 3123 — Spese per mantenimento finanziari internati, ecc.
- Capitolo n. 3127 — Spese confezionamento campioni di benzine, ecc.
- Capitolo n. 3128 — Spese per l'informatica, ecc.
- Capitolo n. 3130 — Spese per il controllo sui beni viaggianti.
- Capitolo n. 3134 — Spese telefoniche.
- Capitolo n. 3221 — Provvidenze al personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3225 — Contributi a circoli e mense, ecc.

## TABELLA B

CAPITOLI DAI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI PER  
COSTITUIRE LA DOTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9,  
COMMA 4

- Capitolo n. 3005 — lire 1.000 milioni
- Capitolo n. 3097 — lire 2.000 milioni
- Capitolo n. 3098 — lire 500 milioni

Capitolo n. 3104 — lire 500 milioni  
 Capitolo n. 3106 — lire 500 milioni  
 Capitolo n. 3107 — lire 500 milioni  
 Capitolo n. 3108 — lire 500 milioni  
 Capitolo n. 3109 — lire 500 milioni

**È approvato.**

**Art. 10.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**DE CATALDO, segretario:**

**BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI, POLLINI SEGA, VITALE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Premesso che, a norma degli articoli 1 e 2 del decreto-legge CPS 17 luglio 1947, n. 691, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è composto dai ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e che alle sue sedute partecipa il governatore della Banca d'Italia, gli interroganti chiedono di sapere:

se sia vero che nella seduta del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio tenuta nella notte tra il 20 ed il 21 novembre

il Governatore della Banca d'Italia, dopo aver partecipato inizialmente alla seduta, ne sia stato ad un certo punto estromesso e che alla seduta abbiano, in alcuni momenti, partecipato persone estranee;

se in tali condizioni la seduta possa considerarsi tenuta validamente e le sue decisioni assunte legittimamente.

(3-01533)

*Interrogazioni  
 con richiesta di risposta scritta*

**BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che numerose e consistenti sono state le emissioni, da parte di molte società, di azioni di risparmio ad un prezzo superiore, anche venti volte, rispetto al valore nominale; che si sono verificate crescenti difficoltà di assorbimento da parte del mercato;

che, in ogni caso, la pratica di ingenti sovrapprezzi vanifica le garanzie di rendimento previste dalla legge,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano legittimo che le azioni di risparmio siano emesse, gravate di così ingenti sovrapprezzi, mentre il rendimento garantito dalla legge continua ad essere calcolato sul valore nominale;

se, in ogni caso, non ritengano necessario adottare misure adeguate e tempestive per contenere il ricorso alle azioni di risparmio, specialmente in quei casi in cui il valore dei titoli emessi non corrisponde a un reale patrimonio attivo e per assicurare che il rendimento del cinque per cento che la

legge riserva alle stesse azioni sia commisurato al valore di emissione, compreso quindi il sovrapprezzo, e non al valore nominale.

(4-03506)

BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che da tempo sono in corso trattative per la cessione della consociata italiana della Bank of America, la Banca d'America e d'Italia;

che a questa trattativa sono stati interessati importanti istituti di credito e società italiane;

che, da ultimo, parrebbe imminente la vendita della Banca d'America e d'Italia alla Deutsche Bank per il prezzo di 620 milioni di dollari,

gli interroganti chiedono di sapere se e quale giudizio abbiano espresso o intendano esprimere le competenti autorità italiane sia sotto il profilo creditizio che sotto il profilo valutario.

(4-03507)

#### **Ordine del giorno per le sedute di martedì 25 novembre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 25 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (1980) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIANA ed altri. — Disposizioni modificative in materia di imposte sulle successioni e donazioni (584).

FONTANARI ed altri. — Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni (701).

RUFFINO ed altri. — Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni (1212).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — ROMUALDI; PERNA ed altri; MALAGODI ed altri; GUALTIERI ed altri; MANCINO ed altri; JANNELLI ed altri; BIGLIA ed altri. — Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (40-42-98-443-583-752-993-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (2009).

La seduta è tolta (ore 14,15).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari